Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 — **Roma — Sabato, 9 giugno** — **Numero 135**

AVVISO

Gli uffici della « Gazzetta ufficiale » sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della « Gazzetta ufficiale » presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI.

REGIO DECRETO *11 marzo 1923, n. 1168, che approva la nuova tabella per la riscossione della imposta sugli esercenti industria e commercio da parte della Camera di commercio di Napoli.*

REGIO DECRETO *17 maggio 1923, n. 1172, che fissa il numero delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia che potranno concedersi nel periodo dal 8 giugno al 31 dicembre dello stesso anno.*

REGIO DECRETO *26 aprile 1923, n. 1179, che apporta modificazioni alle norme per la nomina degli impiegati dell'Amministrazione daziaria comunale di Venezia ad impiegati nell'Amministrazione governativa del dazio consumo.*

[RE]GIO DECRETO *29 aprile 1923, n. 1187, che fissa i contingenti di prodotti coloniali da ammettere nel Regno a regime doganale di favore durante il 1923.*

[REGI]O DECRETO *3 maggio 1923, n. 1188, che autorizza a provvedere alle mansioni relative all'Ispettorato superiore per le [oper]e pubbliche delle Colonie con personale già appartenente [al r]uolo del Genio civile, attualmente in pensione.*

[REGIO] DECRETO *29 aprile 1923, n. 1201, relativo a servitù di passaggio e appoggio di fili telefonici.*

REGIO DECRETO *2 giugno 1923, n. 1203, contenente norme complementari per l'attuazione del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1028 circa l'esonero del personale della magistratura.*

REGIO DECRETO n. 1175 *riflettente: Cambiamento di denominazione di Comune.*

REGIO DECRETO *29 aprile 1923, che provvede alla nomina dei componenti la Commissione centrale per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata.*

RELAZIONI E REGI DECRETI *per lo scioglimento dei Consigli comunali di Breno (Brescia), Oria (Lecce), Sant'Agata dei Goti (Benevento), Pratella (Caserta), Fiumalbo (Modena) e per la proroga dei poteri della Commissione Reale di Girgenti.*

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

Ministero degli affari esteri: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero delle finanze*: Smarrimento di ricevute — Concorsi.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto 11 marzo 1923, n. 1168, che approva la nuova tabella per la riscossione della imposta sugli esercenti industria e commercio da parte della Camera di commercio di Napoli

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di Commercio e industria del Regno;

Visto il regolamento relativo approvato con R. D. 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il R. D. in data 2 marzo 1893, col quale si stabiliscono le quote massime per l'applicazione dell'imposta principale della Camera di commercio di Napoli;

Vista la deliberazione della Camera suddetta in data 16 gennaio scorso, colla quale si propone di variare le quote in parola;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in via eccezionale e straordinaria alle critiche condizioni del bilancio della Camera stessa per il 1923, e la necessità che l'Amministrazione camerale sia messa in grado di poter funzionare;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella stabilita nel suddetto R. decreto 2 marzo 1893, per l'applicazione dell'imposta principale della Camera di commercio e industria di Napoli, è sostituita la seguente, con effetto limitato all'anno corrente 1923:

Classe	1ª	L. 1000	annue
»	2ª	» 900	»
»	3ª	» 800	»
»	4ª	» 700	»
»	5ª	» 600	»
»	6ª	» 500	»
»	7ª	» 400	»
»	8ª	» 300	»
»	9ª	» 250	»
»	10ª	» 200	»
»	11ª	» 150	»
»	12ª	» 100	»
»	13ª	» 80	»
»	14ª	» 60	»
»	15ª	» 40	»
»	16ª	» 30	»
»	17ª	» 20	»
»	18ª	» 15	»
»	19ª	» 10	»

Art. 2.

Il gettito derivante dall'applicazione, per l'anno 1923, della nuova tabella sarà devoluto, almeno per L. 400.000, alla estinzione delle passività camerali.

Art. 3.

E' fatto obbligo alla Camera di commercio di Napoli di presentare al Ministero per l'industria e commercio, non più tardi del 31 luglio 1923, la deliberazione per la trasformazione dell'attuale sistema tributario in base ad una aliquota percentuale unica, secondo le norme della legge 20 marzo 1910, n. 121, da prelevarsi sul reddito netto di R. M. categorie « B » e « C » (gruppo 26) in base agli ultimi accertamenti fatti dall'Agenzia delle imposte.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1923.

VITTORIO EMANUELE.

TEOFILO ROSSI.

Visto: il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 17 maggio 1923, n. 1172, che fissa il numero delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia che potranno concedersi nel periodo dal 3 giugno al 31 dicembre dello stesso anno.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
E DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO
GENERALE GRAN MASTRO

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1922, col quale venne stabilito il numero delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia che possono concedersi annualmente;

Sentiti il presidente del Consiglio dei Ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro moto proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed autorità magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle nomine che potranno farsi nel periodo dal 3 giugno al 31 dicembre del corrente anno, nelle cinque classi degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, sarà il seguente:

Nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro:

Cavalieri di gran croce n. 2.
Grandi ufficiali n. 14.
Commendatori n. 39.
Ufficiali n. 94.
Cavalieri n. 223.

Nell'Ordine della Corona d'Italia:

Cavalieri di gran croce n. 12.
Grandi ufficiali n. 39.
Commendatori n. 215.
Ufficiali n. 449.
Cavalieri n. 1931.

Il presidente del Consiglio dei ministri provvederà una razionale ripartizione del numero d'onorific

stabilito dal presente articolo fra la Presidenza del Consiglio ed i vari Ministeri.

Non sono compreso in questo numero le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma di Moto Proprio, quelle relative ai grandi ufficiali dello Stato, quelle fatte ai sudditi esteri ed ai funzionari dello Stato all'atto del loro collocamento a riposo.

Art. 2.

Nulla è innovato nelle altre disposizioni dei RR. Magistrali decreti 3 dicembre 1885, n 3367 e 3 gennaio 1889, n. 5890, concernenti la concessione delle decorazioni ai cittadini italiani residenti all'estero.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare ed incarichiamo della sua esecuzione il presidente del Consiglio dei ministri ed il Nostro primo segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOSELLI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 26 aprile 1923, n. 1179, che apporta modificazioni alle norme per la nomina degli impiegati dell'Amministrazione daziaria comunale di Venezia ad impiegati nell'Amministrazione governativa del dazio consumo.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 16 marzo 1922, relativo alla nomina degli impiegati dell'Amministrazione daziaria comunale di Venezia ad impiegati nell'Amministrazione governativa del dazio consumo;

Considerato che in base all'art. 2 del Nostro decreto 2 febbraio 1922 agli impiegati che all'atto del passaggio nell'Amministrazione governativa avevano il grado di revisore o di ricevitore, e che furono assunti in tale Amministrazione con la qualifica di ispettore, venne attribuita una anzianità di grado minore in confronto di altri ispettori che all'atto dello stesso passaggio rivestivano i gradi inferiori di sotto capo d'ufficio o comandante di reparto indicati alla lettera *c*) dello stesso art. 2;

Ritenuta la necessità di modificare la disposizione di quest'articolo in modo che sia consentito ai suindicati ispettori che rivestirono in precedenza il grado di revisore o di ricevitore il medesimo trattamento fatto ai loro colleghi assunti direttamente dai sotto capi ufficio o comandanti di reparto in quantochè essi prima di essere reviso i o ricevitori avevano pur rivestito il grado di sotto caposervizio equiparato od equiparabile a quelli di sotto capo ufficio e comandante di reparto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Alla disposizione contenuta sotto la lettera *c*) dell'articolo 2 del Nostro decreto 2 febbraio 1922, n. 140, è sostituita la seguente:

« *c*) per il revisore, i ricevitori, i sottocapi d'ufficio, i comandanti di reparto ed il contabile, dalla nomina a sotto capi d'ufficio, a comandanti di reparto od a contabile, od al grado equiparato od equiparabile ad uno di quest'ultimi ».

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli OVIGLIO.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1187, che fissa i contigenti di prodotti coloniali da ammettere nel Regno a regime doganale di favore durante il 1923.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797;

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 873;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario Stato per le colonie, di concerto con i Ministri delle finanze, dell'industria e commercio e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I quantitativi da ammettere nell'anno 1923, alla importazione nel Regno, col trattamento di favore stabilito dal R. decreto-legge 23 novembre 1921, n. 1797, sono fissati, per le seguenti merci di origine o provenienza dalle colonie italiane, nelle misure per ciascuna di esse qui appresso indicate:

Numero e lettera della tariffa generale	Denominazione delle merci	Unità	Quantitativo da ammettere al trattamento di favore nell'anno 1923
9	Bestiame ovino	Capi	20.000
10	Bestiame caprino	Id.	2.000
20 b 2	Carni preparate: salate, affumicate o in altro modo preparate; altre	Quintali	5.000
21	Estratti di carne e brodi condensati:		
a	allo stato solido o pastoso	Id.	1.000
b	allo stato liquido		
31	Pesci preparati:		
a	secchi, salati o affumicati:		
	7 - altri		
b	marinati, sott'olio o altrimenti preparati:		
	1 - in scatole del peso fino a mezzo chilogramma (compreso il recipiente):		
	α) tonno		
	β) altri	Tonno:	
	2 - in scatole del peso di più di mezzo chilogramma, fino a 20 chilogrammi (compresso il recipiente):	Quintali	20.000
	α) tonno	Altri:	
	γ) altri	Quintali	1.000
	3 - in altri recipienti:		
	α) tonno		
	γ) altri		
37 a	Caffè in grani e in pellicole	Id.	30.000
42 a	Miele: naturale puro	Id.	200
64	Frumento	Id.	40.000
66 b	Orzo, altro	Id.	100.000
ex 69	Dura	Id.	20.000
89	Datteri	Id.	5.000
ex 98 a	Pasta di datteri		
117	Semi oleosi:		
a	di arachide		
c	di colza e di ravizzone		
e	di lino	Id.	60.000
h	di sesamo		
ex i	di neuk		
139 a 2 α	Cera di api: altra non lavorata	Quintali	500
227	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana:		
b	altri	Id.	500
601	Legno:		
a	comune:		
	2 - squadrato o segato per il lungo		
b	fino:	Id.	1.000
	2 - squadrato o segato per il lungo		
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali conciate	Id.	100
809	Pelli conciate senza pelo, rifinite o non; escluse le pergamenate	Id.	1.000
ex 897 j	Bottoni di palma dum, dischi sagomati per bottoni e fette di semi di palma dum	Bottoni: quintali	1.000
		Dischi e fette: quintali	4.000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — TEOFILO ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1188, che autorizza a provvedere alle mansioni relative all'Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle Colonie con personale già appartenente al ruolo del Genio civile, attualmente in pensione.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1826;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In deroga alle norme contenute nell'art. 4 del R. D. 31 dicembre 1922, n. 1826, il Ministro delle colonie è autorizzato a provvedere eccezionalmente ai servizi tecnici dell'Amministrazione centrale coloniale e precisamente alle mansioni relative allo Ispettorato superiore per le opere pubbliche delle colonie con personale che appartenne al ruolo del Genio civile e che ora trovasi in pensione a condizione che la retribuzione da corrispondersi a detto personale non superi la differenza tra il trattamento di quiescenza e quello di cui il personale stesso usufruiva all'atto del collocamento a riposo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE STEFANI

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 29 aprile 1923, n. 1201, relativo a servitù di passaggio e appoggio di fili telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi;

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la imposizione della servitù di passaggio, di cui agli articoli 4 e 5 della legge 3 maggio 1903, n. 196 sui telefoni, è abolito ogni intervento del prefetto nello esperimento di accordo bonario.

Quando l'accordo bonario, tentato direttamente dall'Amministrazione esercente la linea sia mancato, l'Ufficio del Genio civile, su richiesta dell'Amministrazione stessa ed intese le parti interessate, determina il modo di esercizio della servitù e l'indennità da corrispondere agli aventi diritto.

Il prefetto, in base alla richiesta dell'Amministrazione esercente e allo accordo, quando sia intervenuto o, in mancanza di questo, su rapporto del Genio civile, emana il decreto di imposizione della servitù.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione della *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — COLONNA DI CESARO'.

Visto: Il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 2 giugno 1923, n. 1208, contenente norme complementari per l'attuazione del Regio decreto 3 maggio 1923, numero 1028, circa l'esonero del personale della magistratura.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visti i Nostri decreti in data 3 maggio 1923, numeri 1028 e 1165;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I capi gerarchici dovranno segnalare al Ministro della giustizia i magistrati da essi dipendenti pei quali ricorrono, a loro avviso, le condizioni stabilite dal Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1028, per la dispensa.

Anche indipendentemente dalla segnalazione dei capi gerarchici, la Commissione di cui all'art. 2 del citato R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, potrà d'ufficio prendere in esame la posizione dei magistrati aventi grado non superiore a consigliere di Corte di cassazione o equiparato, per gli eventuali provvedimenti di dispensa.

Nella detta Commissione il presidente del Consiglio superiore della magistratura può farsi sostituire, in caso di impedimento, da un altro membro effettivo dello stesso Consiglio, magistrato, da lui delegato.

Art 2

Qualora occorra procedere alla dispensa di magistrati dal servizio, a norma dell'art. 4 del R D 3 maggio 1923, n 1028, saranno dispensati coloro che per qualsiasi motivo risultino meno idonei alle funzioni giudiziarie e, a pari deficienza di idoneità, i meno anziani

Tanto nell'ipotesi contemplata nel precedente comma, quanto nel caso che si debba far luogo alla dispensa dal servizio per i motivi indicati nella prima parte dell'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, il Ministro della giustizia farà dare comunicazione al magistrato della proposta di dispensa, prefiggendogli un termine entro il quale potrà far pervenire al Ministero della giustizia le deduzioni che riterrà utili nel suo interesse.

Non sarà tenuto conto delle deduzioni che dagli interessati venissero presentate ai propri capi gerarchici o al Ministero oltre il termine assegnato.

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 1, capoverso n. 2 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, la rinunzia allo scrutinio si intende verificata non solo quando il magistrato richiesto per lo scrutinio a turno secondo l'ordine della iscrizione in graduatoria abbia espressamente dichiarato di rinunziarvi anche solo temporaneamente, ma altresì quando non abbia fatto pervenire alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura i lavori e i titoli nel termine stabilito dal presidente della prima sezione, a norma del combinato disposto degli articoli 14 e 20 del Regio decreto 9 febbraio 1913, n. 91, e 13 e 16 del R. decreto 15 settembre 1922, n. 1284, nè successivamente fino alla data di pubblicazione del citato R. decreto 3 maggio 1923, n. 1028, a meno che anteriormente alla data stessa abbia fatto espressa richiesta di essere sottoposto allo scrutinio.

Per la validità di tale richiesta è necessaria che essa sia pervenuta direttamente alla segreteria del Consiglio superiore della magistratura entro il 18 maggio 1923 o sia stata, entro la stessa data, trasmessa alla detta segreteria in via gerarchica.

In tale ipotesi lo scrutinio dovrà aver luogo entro il 31 luglio 1923 e l'eventuale ricorso alle sezioni unite dovrà essere deciso entro il 30 novembre 1923.

Coloro che non trasmettano i titoli ed i lavori nel tempo che sarà loro prefisso dal presidente del Consiglio superiore s'intenderanno come definitivamente rinunziatari allo scrutinio.

Art. 4.

La disposizione dell'art. 1 capoverso n. 2 del R. D. 3 maggio 1923, n. 1028, per la quale debbono essere dispensati dal servizio i consiglieri di Corte di appello o magistrati di grado equiparato che non siano stati richiesti per lo scrutinio al grado superiore secondo il turno di anzianità prima dell'entrata in vigore del detto decreto, non si applica a coloro che a termini dell'art. 103 del R. D. 14 dicembre 1921, n. 1978, avrebbero potuto essere ammessi allo scrutinio con anticipazione.

Art. 5.

Il collocamento a riposo dei magistrati a propria domanda e col consenso del Ministro della giustizia, a norma della prima parte dell'art. 3 del R. D. 3 maggio 1923, n. 1028, può essere disposto entro i limiti delle eventuali eccedenze nel numero complessivo dei posti in rapporto alle nuove tabelle organiche della magistratura, anche se non vi siano eccedenze nel grado a cui appartiene il magistrato che abbia chiesto il collocamento a riposo.

Le domande di collocamento a riposo in applicazione della precedente disposizione possono essere presentate non oltre un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 6.

Ferma la disposizione dell'art 3 cap. del R. D. 3 maggio 1923, n. 1028, è data facoltà al Governo, in deroga al successivo art. 4 dello stesso decreto, di mantenere in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri e per esigenze di servizio, i primi presidenti e procuratori generali di Corte di cassazione non nominati primo presidente o procuratore generale della Corte di cassazione del Regno, destinandoli, col loro consenso, ad esercitare le funzioni di primo presidente di Corte di appello o di grado parificato.

In tal caso i detti magistrati, conservando il trattamento economico e il titolo corrispondente al loro grado, occuperanno altrettanti posti del grado di cui eserciteranno le funzioni, ma non avranno perciò solo diritto a essere successivamente chiamati ad occupare i posti di primo presidente o di procuratore generale

della Corte di cassazione del Regno qualora si rendessero vacanti.

Art. 7.

Fermo rimanendo il numero complessivo dei magistrati stabilito dalla tabella *E* allegata al Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1165, potranno essere mantenuti in servizio in soprannumero, fino a tutto il 30 giugno 1924, tanti magistrati nel grado inferiore quanti sono i posti vacanti nel grado immediamente superiore.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Cambiamento di denominazione di Comune

N. 1175. Regio decreto 17 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si autorizza il cambiamento della denominazione del comune di Melito Valle Bonito in quella di Melito Irpino.

Regio decreto 29 aprile 1923, che provvede alla nomina dei componenti la Commissione centrale per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 18 marzo 1923, n. 894, con il quale sono state apportate modifiche fra l'altro, alle attribuzioni e alla costituzione della Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, istituita con l'articolo 2 della legge 14 luglio 1912, n. 835;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Commissione centrale per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di trasporto su ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna esercitati dall'industria privata, da Provincie o da Comuni, è così composta:

Furgiuele on. avv. gr. uff. Mario, consigliere di Stato, presidente;

Appiani gr. uff. avv. Giovanni, presidente di Sezione di Corte di cassazione, vice presidente;

il direttore capo della divisione esercizio e sindacato dell'Ispettorato generale delle strade ferrate, tramvie e servizi automobilistici, del Ministero dei lavori pubblici, o chi lo sostituisce, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

Ottaviani comm. dott. Riccardo, in rappresentanza della Direzione generale delle ferrovie dello Stato;

Calamani grand'uff. dott. Giulio, in rappresentanza del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Mazza grand'uff. Ugo Vincenzo, in rappresentanza delle aziende esercenti;

Rossoni comm. Edmondo, segretario generale delle Corporazioni sindacali fasciste, in rappresentanza del personale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Breno (Brescia).

SIRE!

Nel funzionamento dell'Amministrazione comunale di Breno, sorta dalle elezioni generali del 1920, sono state accertate da una recente inchiesta numerose e notevoli irregolarità. Le condizioni finanziarie dell'azienda sono difficili e, sebbene il Comune sia costretto a corrispondere al tesoriere l'interesse per rilevanti anticipazioni effettuate per fronteggiare il disavanzo di cassa, si è omessa nel passato esercizio la riscossione di ruoli delle tasse locali e di un ruolo suppletivo di sovrimposta; malgrado l'espresso divieto dell'autorità tutoria, il Comune ha assunto a proprio carico l'imposta di ricchezza mobile sugli assegni dei salariati comunali; le risorse dell'esteso patrimonio dell'Ente non vengono convenientemente sfruttate e anzi una rilevante partita di legname è stata concessa ad una Cooperativa senza alcun corrispettivo; nessun provvedimento è stato adottato per regolare il servizio di pubblica illuminazione alla scadenza del contratto già esistente; un assessore supplente è stato assunto in servizio come salariato comunale; ad altro amministratore del Comune è stata affidata l'esecuzione di rilevanti lavori.

Gli addebiti sono stati contestati dall'inquirente ai membri della Giunta municipale, di cui sono state verbalizzate le deduzioni che confermano pienamente le irregolarità rilevate.

Poichè per decessi e dimissioni il Consiglio comunale ha perduto oltre un terzo dei suoi componenti, occorrerebbe proce-

dere, ai sensi dell'art. 280, n. 1, della legge comunale e provinciale, alle elezioni suppletive, ma le accennate condizioni della civica azienda e, sovratutto, il grave malcontento della popolazione contro l'Amministrazione, manifestatosi con pubbliche e vivaci dimostrazioni di protesta che già avevano indotto la totalità dei consiglieri a presentare le dimissioni, poscia parzialmente ritirate, rendono necessario, anche per motivi d'ordine pubblico, procedere allo scioglimento del Consiglio comunale, per dar modo al corpo elettorale di costituire, a suo tempo, una Amministrazione vitale ed omogenea che ne rispecchi sinceramente la tendenza.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Breno, in provincia di Brescia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giuseppe Ferretti è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Oria (Lecce).

SIRE!

Da un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Oria, sorta dalle elezioni generali del 1920, sono risultate irregolarità gravissime, alcune delle quali rivestono il carattere di reati, a danno della civica azienda.

In base agli accertamenti dell'inquerente è stato infatti emesso dall'autorità giudiziaria mandato di cattura contro il sindaco, due assessori comunali e il gestore dei servizi di manutenzione stradale e nettezza urbana, essendosi i primi resi complici di detto gestore nell'alterazione di note e mandati e nella falsificazione di documenti relativi agli accennati servizi a fine di lucro personale.

L'avvenuta esecuzione dei mandati di cattura, la cognizione dei reati commessi e la natura dell'imputazione hanno determinato nella popolazione una manifesta ostilità contro l'intera Amministrazione, cui viene attribuita una complicità morale con gli amministratori colpevoli.

Si è venuta, pertanto, creando nel Comune una grave situazione nei riguardi dell'ordine pubblico, che ha già reso necessario l'invio nel Comune di un commissario prefettizio e particolari misure di vigilanza, e di fronte alla quale, per prevenire i possibili disordini, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto, che dei maggiori poteri che gli vengono così conferiti dovrà valersi anche per tutelare gli interessi del Comune nel giudizio contro gli amministratori; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Oria, in provincia di Lecce, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. Giuseppe Lotrionte è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 29 aprile 1923 sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sant'Agata dei Goti (Benevento).

SIRE!

In seguito alle dimissioni di quindici sui venti componenti il Consiglio comunale di Sant'Agata dei Goti, sorto dalle elezioni generali del 1920, si è dovuto provvedere ad assicurare la continuità dei servizi a mezzo di un commissario prefettizio.

Ai termini dell'art. 280 della legge comunale e provinciale occorre provvedere alla rinnovazione integrale dell'Amministrazione; le condizioni locali dello spirito pubblico richiedono però un congruo periodo di gestione straordinaria della civica azienda nel duplice intento di ricondurre l'ambiente alla necessaria serenità e di favorire l'orientamento del Corpo elettorale verso la formazione di un'Amministrazione omogenea e fattiva.

Non ravvisando io opportuno e conforme a legge protrarre

per un periodo che si può prevedere non breve, la gestione del commissario prefettizio, ed occorrendo d'altronde conferire adeguati poteri all'amministratore straordinario per porlo in grado di provvedere alla risoluzione di problemi di vitale interesse per la popolazione ed alla sistemazione dei servizi della civica azienda, si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario suddetto; al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sant'Agata dei Goti, in provincia di Benevento è sciolto.

Art 2

Il signor dott. Vincenzo Longo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pratella (Caserta).

SIRE!

L'azione deficiente, disorganica e non di rado dannosa per gli interessi della civica azienda, spiegata dall'Amministrazione comunale di Pratella, ha destato nella popolazione un vivo malcontento, che ha già avuto notevoli ripercussioni sull'ordine pubblico.

A seguito di insistenti denuncie è stata eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale un inchiesta, che ha posto in luce numerose irregolarità. L'ufficio comunale è in deplorevole disordine e manca degli inventari e delle prescritte scritture contabili; è stata omessa l'esecuzione delle verifiche di cassa e l'esame dei conti dall'esercizio 1914, in poi; non è stata data esecuzione alle decisioni emesse dal Consiglio di prefettura sui conti degli esercizi anteriori.

I pubblici servizi sono in abbandono; è stata negletta la tutela del patrimonio del Comune in confronto dei numerosi usurpatori e degli appaltatori di tagli di boschi comunali; è stata trascurata l'esecuzione di opere pubbliche di vitale interesse per la popolazione, il cimitero e in deplorevoli condizioni, la pubblica illuminazione non funziona, nonostante le spese effettuate per l'impianto.

Gli addebiti sono stati contestati all'Amministrazione, la quale però è ripetutamente ricorsa ad espedienti dilatori di fronte ai termini fissati ed alle convocazioni consigliari disposte anche d'ufficio dall'autorità politica per la presentazione delle deduzioni, acuendo con tali manovre in modo pericoloso l'eccitazione degli animi, sì da dar luogo anche a tentativi di invasione della sede municipale e da costringere e mantenere nel Comune particolari misure di vigilanza.

In tali condizioni, anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere alla sistemazione della civica azienda e dei servizi municipali, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pratella, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giacomo Piccirillo è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 5 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fiumalbo (Modena).

SIRE!

Due successive inchieste disposte dal prefetto di Modena sull'Amministrazione del comune di Fiumalbo hanno posto in evidenza numerose e gravi irregolarità nel funzionamento di quella civica azienda.

Gli uffici municipali, gli archivi, le scritturazioni ed i registri obbligatori sono stati riscontrati in grave disordine con notevole pregiudizio dei servizi.

L'assunzione di taluni impiegati risultò irregolare, e ad essi erano state corrisposte indennità e compensi eccessivi e non dovuti.

Il Comune aveva risentito una rilevante perdita dalla arbitraria applicazione della tassa di soggiorno, riscossa mediante abbonamenti, il cui ammontare era stato stabilito dal segretario comunale senza alcun atto di assenso dell'Amministrazione.

Venne inoltre accertata una deplorevole confusione nella contabilità comunale; molti mandati di pagamento erano stati emessi senza l'osservanza delle dovute forme o mancavano dei documenti giustificativi; vi era stato indebito maneggio del pubblico denaro da parte del segretario comunale che aveva eseguito direttamente pagamenti e riscossioni senza rendere i conti delle sue gestioni; per far fronte alle esigenze dell'azienda si era fatto ricorso ad onerosi prestiti cambiari; numerosi lavori erano stati eseguiti in economia senza l'osservanza delle prescritte formalità e senza il preventivo apprestamento dei mezzi occorrenti.

Tali irregolarità sono state contestate all'Amministrazione; ma le giustificazioni rese dalla Giunta municipale non risultano esaurienti.

Gli ultimi avvenimenti politici, modificando profondamente lo orientamento della pubblica opinione, hanno radicalmente mutata la situazione dei partiti politici anche nel comune di Fiumalbo creando una situazione estremamente delicata e preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico per l'accentuarsi delle contese e per lo stato di agitazione determinato dalla permanenza in carica della rappresentanza elettiva.

Anche per ragioni di ordine pubblico si rende, perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fiumalbo, in provincia di Modena, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Guglielmo Soli è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri della Commissione Reale di Girgenti.

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri della Commissione Reale incaricata della amministrazione straordinaria della Provincia di Girgenti perchè la stessa possa completare la sistemazione della finanza provinciale e dei pubblici servizi e non ravvisando, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 2[illegible] gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio provinciale di Girgenti;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Girgenti, è prorogato di tre mesi

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Disposizioni nel personale dipendente:

Commissariato generale dell'emigrazione.

Con decreto Ministeriale del 14 febbraio 1923

Vannelli Pietro, usciere capo, assegnato lo stipendio di L. 5000, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Con decreto Ministeriale del 28 febbraio 1923:

Lamperticо dott. Gaetano — Tommasini cav. Mario — Marchioni dott. Pietro, segretari, assegnato lo stipendio di L. 6900, oltre l'assegno personale di L. 2000, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Fago cav. dott. Cataldo Amedeo, segretario, assegnato lo stipendio di L. 6900, oltre l'assegno personale di L. 2000, a decorrere dal 1° aprile 1922.

Con decreto Ministeriale del 22 marzo 1923:

Franzoni cav. Cesare — Fiori cav. Romeo, primi ragionieri, assegnato lo stipendio di L. 10,800, a decorrere dal 1° aprile 1922, oltre l'assegno personale di L. 20, a decorrere dalla detta data, e di L. 1720 a decorrere dal 1° luglio detto anno.

Poggi cav. uff. Ferruccio, primo ragioniere, assegnato lo stipendio di L. 10,000 a decorrere dal 1° aprile 1922, oltre l'assegno personale di L. 820 dalla detta data e di L. 2000 dal 1° luglio 1922.

Ferrino cav. uff. Tito, primo ragioniere, assegnato lo stipendio di L. 10,000 dal 1° aprile 1922, oltre l'assegno personale di L. 800 a decorrere dalla stessa data, e di L. 1720 dal 1° luglio 1922

Girardi cav. Adolfo — Sanchez Giuseppe — La Scalandra Oscar

— Longarini cav. Alberto — Cheynet Andrea — Paternò Carlo — Ferretti Costantino — De Gregorio Eugenio, applicati, assegnato lo stipendio di L. 4800 oltre l'assegno personale di L. 1015 dal 1° aprile 1922.

Sisi cav. Domenico, applicato, assegnato lo stipendio di L. 5300, oltre l'assegno personale di L. 573,34 dal 1° aprile 1922, e dal 1° luglio 1922 assegnato lo stipendio di L. 5800, oltre l'assegno personale di L. 73,34.

Imbucci cav. Giuseppe — Corsi cav. Fernando — Cocuccioni Arnaldo — Volpi Galliano — Colocero Giovanni, assegnato lo stipendio di L. 4800 dal 1° aprile 1922.

Altavilla Alfredo, applicato, assegnato lo stipendio di L. 5300 dal 1° aprile 1922.

Con decreto Ministeriale del 4 aprile 1923:

Benacchio cav. uff. Alfredo, consigliere aggiunto dell' migrazione, assegnato lo stipendio di L. 12.000 a far tempo dal 1° aprile 1922, e dal 1° luglio 1922, aggiunto allo stipendio, l'assegno personale di L. 520.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevute (2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 40).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 865 — Data della ricevuta: 6 ottobre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Cnelo Adolfo fu Angelo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 6 — Ammontare della rendita L. 260 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1920.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 542 e 286 — Data della ricevuta: 12 marzo 1920 e 9 ottobre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Basile Manfredo, Marietta, Mariannina e Gemma — Titoli del debito pubblico: misti n. 13 — Ammontare della rendita L. 781 — Consolidato 3,50 %, con decorrenze diverse.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 maggio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

CONCORSI

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 23 novembre 1922, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1923, reg. n. 1, industria, commercio e lavoro, foglio n. 80, col quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto scuola commerciale in Salerno;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di computisteria e ragioneria nel R. Istituto scuola commerciale in Salerno.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea conseguito presso un R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali o diploma della sezione magistrale di computisteria e ragioneria conseguito presso il R. Istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Venezia o diploma di laurea conseguito presso l'Università commerciale Bocconi in Milano e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non

assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 13 maggio 1923.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

* * *

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4, industria, commercio e lavoro, foglio n. 381, con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » in Biella;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA

È aperto il concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nel R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » in Biella.

Sono ammessi al concorso i licenziati delle scuole commerciali e quelli delle scuole medie di primo grado Regie o pareggiate.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di aritmetica secondo i programmi delle RR. scuole commerciali di secondo grado;

una prova di calligrafia e di scrittura a macchina.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria del R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » in Biella in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 2, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita dal quale risulti che il concorrente alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* ha compiuto l'età di 21 anni, e non oltrepassato quella di 40;

2° diploma di licenza di un Istituto commerciale Regio o pareggiato o di una scuola media di 2° grado Regia o pareggiata;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° attestato di aver compiuto l'obbligo della leva militare;

7° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio cui aspira;

8° fotografia debitamente legalizzata.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

È esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai nn. 4, 5 e 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.

Sono dispensati dalla presentazione del documento 3° i cittadini delle Provincie italiane già soggette alla Monarchia austro-ungarica; e dalla presentazione dei documenti 3°, 4° e 5° coloro che abbiano già un ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'industria e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria del R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » in Biella.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziato i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura dell'Istituto il quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata, del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta ai giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito, non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria, e, in caso di rinunzia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

Lo stipendio annuo lordo iniziale è stabilito in L. 4800 aumentabili con sette aumenti periodici fino ad un massimo di L. 7800, oltre l'indennità caro-viveri.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 4 maggio 1923.

Il Ministro
TEOFILO ROSSI.

INSERZIONI

Errata-Corrige

LLOYD MEDITERRANEO

Società italiana di navigazione - Roma

Nell'avviso n. 14233 pubblicato a pagina 3939 della *Gazzetta ufficiale* del 18 maggio 1923, n. 116, e riguardante l'elenco delle obbligazioni estratte il 30 aprile 1923, sono incorsi alcuni errori di stampa che si rettificano come segue:

Titoli decupli

in luogo del n. 2593 devesi leggere il n. 25193.

Si riproducono inoltre i seguenti numeri dei titoli unitari illeggibili per difetto d'impressione di stampa: 1582 - 4502 - 11353 - 4639.

Fabbrica italiana di oggetti smaltati

SOCIETA' ANONIMA

TORINO — Corso Mortara, n. 58

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 giugno 1923, ore 16, presso la spett. Banca F.lli Ceriana, via Lagrange n. 3, Torino, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio chiuso al 30 aprile 1923.
3. Riparto utili ed erogazione di parte di essi e della riserva ordinaria a capitale.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina del Collegio sindacale e sua retribuzione per l'esercizio 1923-24.

I signori azionisti riceveranno a domicilio il biglietto d'ingresso alla sopradetta assemblea.

Torino, 6 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15015 — A pagamento.

Società Italiana dell'Industria del Gas

Anonima

Capitale versato L. 2.500.000

SEDE SOCIALE IN TORINO

via Lagrange n. 12

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 luglio 1923, alle ore 15, presso la sede sociale, via Lagrange num. 12, Torino, per la trattazione del seguente.

Ordine del giorno:

a) Modificazione degli articoli 2, 6, 13, 15, 16, 27, 32, 33 dello statuto sociale.

b) Soppressione dell'art. 25 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi presso la Cassa della Società, o presso quella della Società Italiana per il Gas, via Lagrange, n. 12, Torino, non più tardi del giorno 2 luglio 1923.

Torino, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15016 — A pagamento.

Società anonima «Fassati»

Vini ed olî del Chianti

Capitale sottoscritto L. 5.000.000 - versato L. 4.865.000

SEDE IN FIRENZE

L'assemblea generale ordinaria della Società è convocata pel giorno 28 giugno, alle ore 16, presso la sede dell'Agenzia sociale di Milano, via Sant'Andrea n. 12, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e del Collegio sindacale — Presentazione del bilancio 1922-23 — Delibere relative.
2. Determinazione della retribuzione sindacale per l'esercizio 1922-23.
3. Nomina di tre consiglieri scaduti e rieleggibili, di tre sindaci effettivi e di due supplenti.

Il deposito delle azioni al portatore per l'accesso all'assemblea va fatto entro il giorno 22 giugno presso la sede sociale di Firenze in via Speziali n. 3, presso l'agenzia della Società in Milano, presso la Banca Belinzaghi, pure di Milano, o presso le sedi di Firenze e di Milano della Banca commerciale italiana e del Credito italiano.

Pei possessori delle azioni nominative basta l'identificazione personale.

Il Consiglio d'amministrazione.

15049 — A pagamento

Società ferrarese per l'industria del gas ed affini

Anonima

Capitale versato L. 600.000

SEDE SOCIALE TORINO

via Lagrange n. 12

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 5 luglio 1923, alle ore 16, presso la sede sociale - via Lagrange n. 12 - Torino, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

A) Modificazioni degli articoli 5 - 16 - 21 - 27 - 28 - 29 - 34 35 - 42 dello statuto sociale.

B) Soppressione degli articoli 12 - 24 - 38 - 41 dello statuto sociale.

Il deposito delle azioni per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi o presso la Cassa della Società o presso quella della Società italiana per il gas, via Lagrange n. 12, Torino, non più tardi del giorno 28 giugno 1923.

Torino, 5 giugno 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

15047 — A pagamento.

Società Anonima Terme Bergamasche

SEDE IN BERGAMO

Capitale sociale L. 1.900.000 — Versato L. 500.000

Si rende noto che per deliberazione del Consiglio di amministrazione l'assemblea generale straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 27 giugno 1923, alle ore 16, presso la sede della Banca Bergamasca in Bergamo, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazione delle dimissioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci.
2. Nomina del nuovo Consiglio d'amministrazione e del Collegio dei sindaci.
3. Eventuale messa in liquidazione della Società, e nomina dei liquidatori e determinazione dei loro poteri.

In mancanza di numero legale l'assemblea resta fin d'ora fissata in seconda convocazione per il giorno 28 giugno 1923, ore 16, presso la Banca Bergamasca di depositi e conti correnti in Bergamo, per la trattazione del medesimo ordine del giorno.

Per l'intervento all'assemblea il deposito delle azioni al portatore dovrà essere effettuato in Bergamo presso la Banca bergamasca, Banca mutua popolare di Bergamo, Banca piccolo credito bergamasco, Banca commerciale italiana, Banca credito commer-

ciale entro il 21 giugno 1923 per la prima convocazione ed il 22 giugno 1923 per la seconda.

Per le azioni nominative varranno le risultanze del libro soci alla stessa data per il deposito delle azioni al portatore.

Il Consiglio d'amministrazione.

15053 — A pagamento.

Consorzio agricolo Monselicense di Monselice

Società anonima

Capitale L. 350.000

I soci del Consorzio agricolo Monselicense sono invitati all'assemblea generale che avrà luogo il 4 luglio 1923, alle ore 10, nella sede sociale, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio 1922.
2. Nomina delle cariche sociali.

Per intervenire a detta assemblea gli azionisti dovranno depositare entro il 28 corr. le loro azioni, se al portatore, all'ufficio Cassa del Consorzio, oppure alla Direzione centrale del Credito Veneto in Padova.

Monselice, 6 giugno 1923.

L'Amministrazione.

15051 — A pagamento

INDUSTRIA BUDELLA E AFFINI

Anonima con sede in Milano

Capitale L. 1.000.000 versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 1° luglio 1923, alle ore 10, in Milano, via Costanza, n. 1, per deliberare sugli oggetti di cui al seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 30 aprile 1923.
   Relazione del Consiglio e dei sindaci.
   Deliberazioni relative.
2. Determinazione dell'emolumento ai sindaci.
3. Nomina di consiglieri e del Collegio sindacale.

Andando deserta l'adunanza di 1ª convocazione, ne sarà tenuta una seconda alla stessa ora del giorno successivo, in detto luogo.

Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno depositare le loro azioni presso la sede sociale al più tardi tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'assemblea.

Il Consiglio d'amministrazione.

15054 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA

"Luigi Invernizzi fu Rocco"

SEDE IN NOVARA

Capitale sociale L. 1.500.000

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 giugno 1923, alle ore 15 in una sala della sede della Cassa di risparmio di Novara in Novara via Carlo Negroni, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'esercizio chiuso al 31 marzo 1923.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 e riparto degli utili.
4. Nomina degli amministratori.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dei loro emolumenti.

I possessori di titoli al portatore per essere ammessi all'assemblea dovranno depositare i loro titoli entro il 22 giugno 1923 presso la Spett. Cassa di risparmio di Novara in Novara; i possessori di certificati nominativi saranno senz'altro ammessi all'assemblea dietro presentazione dei certificati nominativi stessi e di una tessera di ammissione rilasciata dalla Società.

Qualora la prima adunanza non riuscisse valida per mancanza di numero legale, la seconda convocazione resta sin d'ora fissata per il giorno successivo 29 giugno 1923 stessa ora e stesso luogo.

Novara, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15055 — A pagamento.

Società italiana per le ligniti e torbe

SEDE IN MILANO

Capitale versato L. 10.000.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria pel 26 giugno 1923, alle ore 15, presso la sede sociale, in Milano, Foro Bonaparte n. 35, per deliberare in assemblea ordinaria sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
4. Determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi,

e in assemblea straordinaria sul seguente

Ordine del giorno:

Modifiche degli articoli 10 e 15 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno effettuare il deposito delle azioni al portatore entro il giorno 21 giugno presso la sede sociale.

Qualora l'assemblea di prima convocazione andasse deserta per mancanza del numero legale, resta fin d'ora fissata in seconda convocazione per il successivo giorno 27 giugno nello stesso luogo ed ora e col medesimo ordine del giorno.

Milano, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15087 — A pagamento.

"La Romagnola"

Società anonima cooperativa

SEDE IN ROMA

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria per il giorno 27 giugno 1923, alle ore 18, nella sede in via Propaganda Fide, n. 22, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio della Società chiuso al 31 dicembre 1922, con relativo conto profitti e perdite.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti.
6. Nomina di due consiglieri in sostituzione di due dimissionari.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni nominative non oltre il 21 giugno 1923 alla sede in via Propaganda Fide, n. 22.

Non raggiungendosi il numero legale per deliberare, l'assemblea resta fin da ora indetta in seconda convocazione il giorno successivo alla stessa ora e nel medesimo locale.

Roma, 8 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15073 — A pagamento.

Società industrie e utilizzazioni forestali

ANONIMA

Sede in Torino

Capitale L. 750.000 — interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 28 giugno 1923, ore 15 nella sede sociale in

Torino, corso Oporto, n. 21, in prima convocazione, e per il giorno 10 luglio 1923, ore 15 nello stesso luogo, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sul bilancio dell'esercizio chiuso al 31 marzo 1923.
2. Relazione dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio e conto profitti e perdite, e deliberazioni relative.
4. Emolumento ai sindaci.
5. Nomina di 3 sindaci effettivi e due supplenti.

I signori azionisti dovranno depositare i loro titoli al portatore non più tardi di tre giorni interi prima di quello fissato per l'assemblea, in Torino presso la sede sociale.

Torino, 7 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15089 — A pagamento.

Manifattura Borgomaneri

SEDE IN GALLARATE

Società anonima per azioni

Capitale L. 2.500.000 interamente versato

Convocazione di assemblea

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale per il giorno 27 giugno 1923, alle ore 11, presso la sede sociale, Viale Roma, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione del loro emolumento.
4. Varie

Qualora l'assemblea non riuscisse validamente costituita per mancanza del numero legale, essa si intende fin d'ora riconvocata in seconda convocazione per il giorno 4 luglio 1923, stesso luogo ed ora, e con lo stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti debbono depositare le azioni, se al portatore, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, presso la sede sociale.

Gallarate, 29 maggio 1923.

Per il Consiglio d'amministrazione
Il presidente
Carlo Borgomaneri.

15091 — A pagamento.

Società Seta Artificiale di Padova

ANONIMA

SEDE IN ROMA

Capitale interamente versato L. 40.000.000

Gli azionisti della Società sono invitati ad intervenire all'assemblea generale dei soci in sede straordinaria che sarà tenuta in Roma presso la sede sociale nel palazzo dell'Immobiliare Seta al Corso Umberto I n. 481 il giorno di martedì 26 giugno corr., alle ore 17, in prima convocazione e nello stesso luogo ed alla stessa ora il giorno di sabato 7 luglio p. v., in seconda convocazione, qualora la prima riunione non risultasse in numero legale, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Consiglio di amministrazione.
2. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 40.000.000 a L. 60.000.000.
3. Proposta di cambiamento della denominazione sociale in quella di « Società generale italiana della Viscossa ».
4. Modificazioni dello statuto sociale conseguenti all'adozione delle proposte di cui ai numeri 2 e 3 del presente ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea il deposito delle azioni dovrà essere effettuato nella sede sociale sopraindicata cinque giorni prima di quello della riunione.

Roma, 7 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15092 — A pagamento.

Società anonima

Nuove Terme di Montecatini

Sede in Roma

Capitale sociale lire 8.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 27 giugno 1923, ore 11 ant., presso il recapito sociale di Milano, via Victor Hugo n. 2, col seguente

Ordine del giorno:

1. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923, relazione del Consiglio e rapporto dei sindaci.
2. Deliberazione sugli oggetti di cui sopra; determinazione dell'utile e sua ripartizione.
3. Nomina del nuovo Collegio sindacale e determinazione dell'emolumento ai sindaci effettivi.

Per intervenire all'assemblea dovranno depositarsi le azioni almeno 5 giorni liberi prima di quello fissato per l'assemblea, presso le casse sociali in Milano o in Bagni di Montecatini.

I possessori di azioni nominative riceveranno direttamente il biglietto d'ammissione.

Roma, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15094 — A pagamento.

RETTIFICA DI AVVISO DI CONVOCAZIONE

A rettifica dell'avviso n. 14744 inserito nel numero 127 di questa *Gazzetta* in data 31 maggio 1923, si rende noto che la convocazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci della Cooperativa « Avanti » resta fissata pel giorno 24 giugno 1923.

Restano ferme tutte le altre modalità fissate nel precedente avviso di cui sopra.

La presidenza
Mauriello Salvatore.
Panachia Vincenzo.

15095 — A pagamento.

" FORESTA "

Società anonima

per l'industria ed il commercio del legname

Capitale Lire 100.000.000

SEDE IN MILANO

Avviso di convocazione

Gli azionisti della Società anonima « Foresta » sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria in Milano, nei locali della Banca commerciale italiana, piazza della Scala n. 4, alle ore 11 di venerdì 29, giugno corr., per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Relazione dei sindaci
3. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
4. Nomina di amministratori.
5. Nomina dei sindaci e determinazione della loro retribuzione per l'esercizio 1923.

Parte straordinaria:

1. Proposta di modificazione dell'art. 31 dello statuto sociale.

Per intervenire all'assemblea, i possessori di azioni al portatore dovranno effettuarne il deposito nei giorni feriali dal 18 al 23 corr. giugno, presso le Casse della Banca commerciale italiana

(sedi di Milano e Trieste), della Società italiana di credito commerciale (sede di Vienna), della Banca Ungaro italiana (sede di Budapest).

Ai possessori di azioni nominative hanno diritto d'intervenire all'assemblea senza effettuare il deposito delle loro azioni.

Milano, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15097 — A pagamento.

Cassa rurale di depositi e prestiti di San Giuseppe

IN LIQUIDAZIONE

Lucera

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria nella sede della Cassa rurale, alle ore 10 del 1° **luglio 1923**, in **prima convocazione**, ed alla medesima ora, nello stesso luogo, dell'8 detto mese di luglio, in seconda convocazione, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1922.
2. Elezione dei nuovi liquidatori.
3. Surrogazione dei sindaci effettivi e supplenti.
4. Comunicazioni del liquidatore.

Lucera, 8 giugno 1923.

Il liquidatore
Francescantonio Di Giovine.

15099 — A pagamento.

Società Anonima Cascamificio Sforzesca

Capitale L. 1.600.000

Avviso di convocazione
di assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria di prima **convocazione nel giorno 24 giugno 1923, alle ore 10**, nella sede sociale **in Vigevano, via Cairoli n. 25**, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. **Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei** sindaci.
2. **Discussione del bilancio ed approvazione dello stesso.**
3. **Determinazione dell'emolumento da corrispondersi ai sin**daci.
4. **Nomina di 3 sindaci effettivi e di 2 supplenti.**

Qualora l'assemblea non fosse in numero legale i soci si intendono convocati in seconda convocazione per lo stesso giorno 24 giugno e luogo alle ore 14.

Vigevano, 1° **giugno 1923.**

Il presidente
avv. Mario Agnelli.

15102 — A pagamento.

Società anonima
per la fabbricazione minuterie metalliche

VOGHERA

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il **giorno 24 giugno 1923**, alle ore 10, nella sede sociale in Voghera, piazza S. Bovo n. 7; in seconda convocazione il 1° luglio, **medesima ora**.

Ordine del giorno:

1. **Dimissioni del Consiglio** d'amministrazione e del Comitato dei sindaci.
2. Nomina **del Consiglio d'amministrazione.**
3. Nomina del Comitato dei sindaci.
4. Eventuali.

Il presidente
ing. Ugo Pezzi.

15103 — A pagamento.

Società veneta concimi e prodotti chimici "Cita,,

Società anonima

SEDE IN VICENZA

Capitale sociale L. 2.500.000 interamente versato

AVVISO DI CONVOCAZIONE
di assemblea straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria di prima convocazione, il giorno 25 giugno 1923, alle ore 15 (quindici) presso la sede sociale in Vicenza, via Porti n. 7 allo scopo di discutere il seguente

Ordine del giorno:

1. **Proposta di modificazione degli art. 6, 15, 19 e 20 dello statuto sociale e provvedimenti relativi.**
2. **Nomina del Consiglio d'amministrazione.**

Andando deserta l'assemblea di prima convocazione, i signori azionisti restano convocati in assemblea di seconda convocazione nello stesso giorno 25 giugno 1923 e nello stesso luogo, alle ore 16.

Vicenza, 6 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15104 — A pagamento

Società anonima "CILEM,,

Commissionaria industriali lanieri esportazione manufatti

MILANO

Capitale sociale L. 500.000 interamente versato

Avviso di 1ª convocazione

I signori azionisti sono invitati ad intervenire all'assemblea generale ordinaria che avrà luogo nella sede sociale in Milano, Corso Porta Romana, 9, il giorno 22 giugno, alle ore 17, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e rapporto dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
3. Nomina di amministratori ai sensi dell'art. 124 del Codice di commercio.
4. Nomina dei sindaci effettivi e supplenti e determinazione del loro emolumento per il decorso esercizio.

Essendo tutte le azioni nominative potranno intervenire tutti quegli azionisti che nel giorno suindicato risulteranno iscritti nel libro dei soci.

Milano, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15106 — A pagamento.

Società Anonima Scotti e C.

SEDE IN MONZA
Vialone Cesare Battisti n. 28

Capitale sociale L. 4.000.000 — Versati L. 2.000.000

Avviso di convocazione
di assemblea generale ordinaria

I signori azionisti della Società anonima Scotti e C., con sede in Monza, sono invitati all'assemblea generale ordinaria che si terrà alla sede sociale, il giorno di domenica 1° luglio p. v., alle ore 10, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 1921.
2. Relazione del Consiglio d'amministrazione, rapporto del Collegio dei sindaci, discussione ed **approvazione del bilancio al 31** dicembre 1922 e riparto utili.

Il deposito delle azioni dovrà venire effettuato entro e non

oltre il 25 giugno corr., presso la Banca Piccolo Credito Monzese in Monza.

Monza, 6 giugno 1923.

Il presidente
del Consiglio di amministrazione.

15112 — A pagamento

Società anonima Antonio Savoldi

Capitale versato Lire 1.500.000

SEDE IN BERGAMO

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 24 giugno 1923, ore 11, alla sede sociale in Bergamo, col seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio — Relazione dei sindaci — Bilancio al 31 marzo 1923.
2. Nomina e conferma di amministratori.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e due supplenti e determinazione dell'emolumento agli effettivi per l'esercizio 1922-923.
4. Eventuali.

Il deposito delle azioni dovrà essere eseguito presso la sede sociale, o presso la Banca Piccolo credito Bergamasco entro il giorno 20 giugno 1923.

In caso di mancanza del numero legale, la seconda convocazione è fin d'ora fissata per il giorno 1° luglio p. v., stesso luogo ed ora.

Il Consiglio di amministrazione.

15109 — A pagamento.

Idroelettrica Veneta

Società anonima

SEDE A VENEZIA

Capitale sociale L. 50.000.000 - interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno di mercoledì 27 giugno 1923, alle ore 11 in prima convocazione e per il giorno di giovedì 5 luglio 1923, alle ore 11 in eventuale seconda convocazione, in Venezia, presso la sede sociale (S. Marco, calle Goldoni n. 4123-A), per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 marzo 1923 e riparto utili.
2. Nomina di amministratori e sindaci.
3. Assegno ai sindaci per l'esercizio 1° aprile 1923-31 marzo 1924.

Per intervenire all'assemblea dovrà essere esibito il biglietto d'ammissione che sarà inviato direttamente ai signori soci.

Venezia, 4 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15149 — A pagamento.

Società anonima

LA ROSA E C.

per la lavorazione dell'alluminio

Capitale statutario L. 500.000, versato L. 260.000

CIRIÈ

Avviso di convocazione
di assemblea straordinaria

Su richiesta di azionisti l'assemblea straordinaria di questa Società è convocata per le ore 15 di martedì 26 giugno 1923 nei locali sociali di via del Collegio n. 31, col seguente

Ordine del giorno:

Proposta di accettazione delle dimissioni del consigliere signor rag. Boezio Filipello e sua sostituzione.

Qualora l'assemblea non risultasse validamente costituita, la 2ª convocazione sarà tenuta per le ore 15 di giovedì 28 giugno, con lo stesso ordine del giorno e negli stessi locali.

Per l'intervento personale gli azionisti possessori di azioni nominative sono esonerati da ogni formalità, quelli di azioni al portatore dovranno farne deposito nella cassa sociale entro il 25 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15134 — A pagamento.

Gli azionisti della « La Ligure » cooperativa pel commercio del pesce fresco, residente in Torino, sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 26 corr. in Torino (mercato coperto Bodoni), col seguente

Ordine del giorno:

1. Scioglimento anticipato della Società
2. Eventuale nomina dei liquidatori.

Genova, 7 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15150 — A pagamento.

Congregazione di carità di Montegiorgio

Avviso d'asta di secondo incanto
per vendita di fondi rustici

SI RENDE NOTO

che il giorno 18 corrente mese di giugno, alle ore 10 ant., nella sala del Comune avranno luogo nuovi incanti per la vendita dei sottodescritti fondi rustici che andarono deserti nell'asta esperimentata nel giorno 1° giugno.

Si fa presente che in questo secondo incanto resteranno ferme le condizioni di cui all'avviso in data 18 scorso mese di marzo e l'aggiudicazione provvisoria verrà deliberata anche con una sola offerta.

Descrizione dei fondi da vendersi

Lotto 1.

Terreno con casa colonica alla contrada San Paolo della superficie di tav. 210,54, estimo L. 5699,20.

Prezzo d'incanto L. 240.510,60.

Deposito L. 25.000.

Lotto 2.

Terreno con casa colonica alla contrada Cisterna della superficie di tav. 311,65, estimo L. 6756,87.

Prezzo d'incanto L. 273.753,90.

Deposito L. 28.000.

Lotto 3.

Terreno con casa colonica alla contrada Montese della superficie di tav. 225,93, estimo L. 3557,11.

Prezzo d'incanto L. 133.600.

Deposito L. 14.000.

Lotto. 4.

Fondo rustico con casa colonica della superficie di tav. 79,59, estimo L. 2602,76.

Prezzo d'incanto L. 74.000.

Deposito L. 8000.

Montegiorgio, 2 giugno 1923.

Il presidente ff.
S. Nardi.

15126 — A pagamento.

Pio Monte della Misericordia in Napoli

VENDITA DI IMMOBILI

Nel giorno 28 giugno 1923, alle ore 10, nella sede del Pio Monte in Napoli, via Tribunali n. 253, avrà luogo l'asta pubblica ad estinzione di candela, salvo l'aumento del ventesimo, per la vendita dei seguenti immobili:

Lotto 1.

Terranei nn. 4, 9 e 11 e palazzetto n. 5 nel Fondaco S. Gregorio Armeno n. 11.

Prezzo L. 63.118.

Lotto 2.

Terranei nn. 13 e 14 e palazzetto n. 12 nel Fondaco S. Gregorio Armeno n. 14.

Prezzo L. 38.982.

Lotto 3.

Terranei nn. 15 e 18 e palazzetto n. 16 nel Fondaco S. Gregorio Armeno n. 14.

Prezzo L. 27.203.

Lotto 4.

Terraneo n. 5, 1° e 2° piano nel primo cortile a sinistra ed intero 1° piano del casamento al vico Casanova n. 6.

Prezzo L. 35.512.

Lotto 5.

Secondo terraneo a destra nel primo cortile, terraneo n. 7 con stanza, cantinetta e intero 2° piano del casamento al vico Casanova n. 6.

Prezzo L. 34.912.

Lotto 6.

Primo e secondo terraneo a destra nel primo cortile ed abitazione al 3° piano

Prezzo L. 20.626.

Lotto 7.

Casamentino al vico Spicoli n. 74 composto di 2°, 3°, 4° e 5° piano di una stanza e cucina ciascuno e di una stanzetta sul lastrico.

Prezzo L. 16.447.

Lotto 8.

Casamentino al vico Barre n. 11 composto di 2°, 3° e 4° piano di una stanza con alcova e cucina ciascuno.

Prezzo L. 14.500.

Ed infine in unico lotto:

Fondo rustico denominato Sepone di natura seminatorio irriguo, di moggia locali 7, a corpo e non a misura sito in S. Sebastiano al Vesuvio contrada Taverna delle Noci.

Prezzo L. 53.000.

Non si farà luogo all'aggiudicazione in caso di un solo concorrente, ma si procederà a secondo incanto.

Patti e condizioni come dal capitolato visibile nella suindicata sede dell'Amministrazione dalle ore 13 alle 17 di tutti i giorni non festivi.

Napoli, 7 giugno 1923.

Il ff. segretario generale
Ulrico Di Lorenzo.

15129 — A pagamento.

Deputazione provinciale di Bari

Nel giorno 20 giugno 1923, alle ore 10 con la continuazione, negli uffici della Deputazione provinciale in Bari, innanzi al signor presidente della Deputazione medesima, od a chi per lui, si procederà al primo incanto, a termini abbreviati a sette giorni, col metodo dell'estinzione della candela vergine, per appaltare i lavori di consolidamento di tratti in frana nelle contrade « Bocca di Inferno e Spinalta » sulla strada provinciale Gravina verso Irsina, dell'importo di L. 107030, oltre L. 18.000 a disposizione dell'Amministrazione per imprevisti e sotto tutti i patti e le condizioni del capitolato di oneri e del manifesto affisso al pubblico.

Ogni concorrente all'asta dovrà depositare nella segreteria provinciale, non più tardi delle ore 12 del giorno 19 giugno 1923:

1° la ricevuta di L. 5000 versate nella cassa provinciale a garanzia degli incanti e per tutte le spese di asta e di contratto che saranno a carico dell'aggiudicatario definitivo. Tale deposito per le cooperative di lavoro inscritte nel registro della R. prefettura, sarà di L. 1000;

2° una dichiarazione scritta su carta da L. 2,40, con la quale il concorrente attesti di avere preso visione del capitolato d'oneri di trovare rimuneratori i prezzi d'asta e tali da consentire il ribasso che potrà fare all'asta su ogni cento lire di lavoro.

Insieme coi predetti documenti i concorrenti non iscritti nell'albo degli appaltatori provinciali dovranno presentare i certificati di moralità, di penalità e di idoneità, di cui nel manifesto d'asta.

La cauzione definitiva sarà di L. 6000.

Bari, 7 giugno 1923.

Il segretario generale
Troccoli.

15113 — A pagamento.

Comune di Giovinazzo

2° AVVISO D'ASTA

Si fa noto che, essendo andato deserto il 1° incanto, giovedì 21 corrente mese, alle ore 11, in questa sala comunale, si procederà ad un 2° incanto ad estinzione di candela vergine, per l'appalto dei lavori di manutenzione delle vie suburbane di questa città con avvertenza che si fa luogo all'aggiudicazione anche sull'offerta di un solo concorrente.

Restano ferme ed invariate le condizioni prefisse nel 1° avviso e nel capitolato d'appalto visibile in questa segreteria nelle ore di ufficio.

Giovinazzo, 6 giugno 1923.

Il sindaco
Arturo Caetana.

Il segretario comunale
Dom. Parlati.

15125 — A pagamento

PROVINCIA DI ANCONA

COMUNE DI MONTEMARCIANO

AVVISO D'ASTA

per l'appalto della fornitura della ghiaia per la manutenzione delle strade pel triennio 1° giugno 1923-31 maggio 1926

Alle ore 10 del giorno 25 giugno 1923, avanti il sottoscritto sindaco, o chi per esso, si terrà un pubblico esperimento d'asta per l'appalto della fornitura della ghiaia per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade pel periodo dal 1° giugno 1923 al 31 maggio 1926.

L'appalto si effettua alle condizioni tutte portate dal vigente capitolato decretato con deliberazione consiliare 22 febbraio 1922 approvata dalla R. prefettura li 2 giugno corr., n. 9419.

L'asta si terrà ad offerte segrete, ai sensi dell'art. 90 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, in base a ribassi percentuali unici su tutti i prezzi della tariffa compresa nel capitolato di cui sopra ed il deliberamento avverrà seduta stante, anche con l'offerta di un solo concorrente, purchè raggiunga il ribasso minimo contenuto nella scheda normale.

I concorrenti, a garanzia dell'offerta e delle spese, dovranno preventivamente depositare all'autorità che presiede all'asta la somma di L. 1000.

Le spese d'asta, contratto, registro, copie ed ogni altra relativa sono a carico del deliberatario.

Montemarciano, 4 giugno 1923.

Il sindaco
Dott. N. Bartoli.

15121 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA BRESCIANA

per l'esercizio della Crocera di San Luca

In liquidazione

BRESCIA

Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per sabato 30 giugno 1923, ore 15 sede sociale calzificio Ambrosi, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 1922,

2. Comunicazioni di ordine alla liquidazione, rendiconto, chiusura.

Qualora in detta adunanza non siasi potuto deliberare per mancanza del numero legale, l'assemblea di seconda convocazione resta fissata per lo stesso giorno alle ore 16.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno aver depositato almeno tre giorni prima di quello fissato presso la Banca cooperativa Bresciana i relativi certificati.

Per i liquidatori
Ambrogio Ambrosi.

15110 — A pagamento.

Società anonima Scotti e C.

SEDE IN MONZA
Vialone Cesare Battisti, n. 28

Capitale sociale L. 4.000.000 - versato L. 2.000.000

A seguito della delibera dell'assemblea generale straordinaria dell'11 marzo 1923, colla quale il capitale sociale veniva aumentato da L. 2.000.000 a L. 4.000.000, mediante emissione di n. 20.000 azioni nuove da L. 100 cadauna, delibera in corso di trascrizione e pubblicazione come da decreto della R. Corte di appello di Milano in data 31 maggio anno corr., il Consiglio di amministrazione della Società ha determinato le modalità del collocamento del nuovo capitale come segue:

1. Viene consentita l'opzione delle emittende azioni ai portatori dei vecchi titoli in ragione di una azione nuova per ogni azione vecchia.

2. L'esercizio di tale diritto dovrà venire effettuato a tutto il decimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno.

3. Si delega la Banca piccolo credito monzese di Monza, a ricevere la richiesta relativa, dietro presentazione dei titoli vecchi per la stampigliatura.

4. Viene limitato al decimo giorno della pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno il versamento del controvalore delle azioni optate, alla pari, e cioè a L. 100 cadauna, i nuovi titoli avranno godimento 1° luglio 1923.

Scaduto il termine di cui sopra, viene delegato dal Consiglio il collocamento delle azioni non optate, sempre alla pari, con versamento immediato del controvalore e godimento dei nuovi titoli dal 1° luglio 1923.

Monza, 5 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione

15111 — A pagamento.

Pio Monte della Misericordia in Napoli

Vendita di immobili

Nel giorno 28 giugno 1923, alle ore 8,30, nella casa comunale di Ortanova (Foggia), avrà luogo l'asta pubblica ad estinzione di candela, salvo l'aumento del ventesimo, per la vendita dei seguenti immobili, in grado di secondo incanto:

Lotto 1.

Grande stabilimento vinicolo in via delle Rose, n. 84, in Ortanova, composto di tre corpi di fabbrica, con tutte le scorte di bottame, torchi, attrezzi e mobilio, nonchè di un appezzamento adiacente di vigneto e giardino di circa ett. 1, il tutto nello stato in cui rattrovasi.

Prezzo L. 321.393,75.

Lotto 2.

Orto in contrada Grassano delle Fosse di ett. 0,92,59, a corpo e non a misura.

Prezzo L. 12.000.

Lotto 3.

Fondo in contrada Torre di ett. 3.70,35, a corpo e non a misura.

Prezzo L. 9000.

Lotto 4.

Fondo in contrada Visciolo di ett. 3,70,35, a corpo e non a misura.

Prezzo L. 13.500.

Lotto 5.

Fondo in contrada di Gennaro di ett. 3,70,35, a corpo e non a misura.

Prezzo L. 18.000.

Si farà luogo all'aggiudicazione anche nel caso di un solo concorrente.

Patti e condizioni come da capitolato visibile nella suindicata sede dell'Amministrazione, dalle ore 13 alle 17 di tutti i giorni non festivi.

Napoli, 7 giugno 1923.

Il ff. segretario generale
Ulrico Di Lorenzo.

15128 — A pagamento.

Direzione di commissariato militare

DEL CORPO D'ARMATA DI MILANO

AVVISO DI 2ª ASTA

a termini abbreviati di giorni cinque

a senso degli articoli 85 (3° comma), 87 (lettera *a*) e 90 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e 45 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei Corpi, ecc.

SI FA NOTO

che nel giorno 18 giugno corrente mese, alle ore 11, nella sala degli incanti della Direzione sud letta, sita in via Calatafimi n. 11, piano 2°, avanti il signor direttore di Commissariato, o chi per esso, si procederà ad un unico incanto ad offerte segrete, per l'appalto della fornitura dei combustibili sotto specificati e per i lotti delle Divisioni militari di Brescia e Novara, durante il periodo 1° luglio 1923-30 giugno 1924, secondo le condizioni dei capitoli d'oneri che regolano la fornitura n. 363-L del catalogo, i quali fanno parte del contratto e sono visibili presso le Direzioni e Sezioni di commissariato militare del Regno.

Lotto 1.

Divisione militare di Novara.

Legna al quintale L. 16.

Fascine al quintale L. 16.

Candele steariche al kg. L. 6.

Olio da ardere al litro L. 5,50.

Petrolio al litro L. 2,25.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 400.000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. .0.000.

Circoscrizioni comprese:

Provincia di Novara, circondari di Novara, Biella, Domodossola, Pallanza, Vercelli, Varallo.

Provincia di Torino, circondari di Aosta, Ivrea.

Lotto 2.

Divisione militare di Brescia.

Legna al quintale L. 17.

Fascine al quintale L. 16,50.

Candele steariche al kg. L. 6.

Olio da ardere al litro L. 5,50.

Petrolio al litro L. 2,25.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 400.000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 20.000.

Circoscrizioni comprese:

Provincia di Brescia, circondari di Brescia, Chiari, Breno, Salò, Verolanuova.

Provincia di Bergamo, circondari di Bergamo, Treviglio, Clusone.

Provincia di Sondrio, circondario di Sondrio.

Possono concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i Consorzi agrari, Cooperative agricole di produzione e simili legalmente costituite, nonchè le loro Federazioni;

c) le Società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole per essere ammesse all'asta dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a due mesi,

da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo dove sono domiciliati.

L'Amministrazione militare si riserva però piena e insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I Consorzi agrari, Cooperative agricole di produzione e simili, nonchè le loro Federazioni, devono presentare unitamente alle offerte ed alla prova del deposito:

1° l'atto costitutivo della Società e probabili modificazioni aggiornate alla domanda; regolamento o regolamenti interni, quando esistano, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di avere adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del Codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi;

2° uno specchio indicante, alla data di presentazione, il nome, cognome e qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone autorizzate a contrattare per conto delle Società medesime.

Le Società commerciali in nome collettivo devono presentare o far pervenire, unitamente alle loro offerte ed alla prova del deposito:

1° copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

2° certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo nella forma e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da persona avente la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società nominato per atto autentico.

I concorrenti dovranno depositare presso una Sezione di tesoreria del Regno la somma sopra stabilita per cauzione.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte ma dovranno essere presentate od inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza esserne riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa Direzione per mezzo della posta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non possono essere più ritirate, ma uno stesso offerente può presentarne altre prima che sia cominciata la lettura delle offerte.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate, su carta filogranata con bollo ordinario da L. 2 firmata e chiusa in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide agli effetti dell'asta ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione alla tassa stessa.

I mandati dovranno essere per procura speciale.

Un solo procuratore però non potrà rappresentare che un solo concorrente.

Al deliberamento si addiverrà lotto per lotto nell'ordine dell'elenco suindicato ed i concorrenti saranno liberi di offrire per più lotti purchè con offerte separate.

Il deliberamento avverrà a favore di chi avrà offerto un ribasso di un tanto per cento maggiore o per lo meno eguale a quello segnato nella scheda segreta ed avrà luogo anche se vi sarà un solo offerente.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale.

I prezzi potranno essere espressi in tutte lettere e ripetute in cifre, però in caso di discrepanza fra l'una e l'altra si riterrà valido il prezzo più favorevole per l'Amministrazione militare.

I quantitativi di genere da fornire nel corso del contratto sono indicati in misura approssimativa ai semplici effetti della tassa di registro e però l'assuntore non potrà comunque sollevare eccezioni o vantare pretese, qualora il contratto medesimo debba avere esecuzione per un importo maggiore o minore di quello previsto.

Si avverte che, nello stabilire i prezzi di deliberamento, depurato dal ribasso, non si terrà conto delle frazioni inferiore ai millesimi.

Si avverte pure che dalla fornitura è completamente esclusa la legna di castagno sia da frutto che selvatico.

Sotto la denominazione di «caminetti», usata dai capitolati, s'intendono tutti i mezzi, di qualsiasi sistema, impiegati per il riscaldamento degli uffici e locali militari.

A mente dell'art. 2 del capitolato d'oneri, l'impresa sarà tenuta a fornire, se richiesta, i combustibili occorrenti per la cottura dei viveri ai carabinieri Reali (battaglioni mobili), nonchè i combustibili occorrenti per il riscaldamento degli uffici del comando della legione territoriale dei carabinieri Reali di Brescia e Novara.

Nel caso di diserzione dell'incanto, si avvertono i concorrenti che saranno accettate offerte private per il lotto od i lotti andati deserti, alle medesime condizioni stabilite per l'incanto stesso e senza bisogno di diramare speciale invito, fino alle ore 11 del giorno 23 giugno corrente.

È fatto obbligo ai deliberatari di presentarsi entro 4 giorni dalla aggiudicazione per stipulare il contratto, pena la perdita del deposito.

Saranno a carico dei deliberatari le spese tutte dell'incanto e del contratto comprese quelle di avviso, di inserzioni, di diritti di segreteria, di registro, ecc.

Milano, 7 giugno 1923.

Per la Direzione
Il capitano commissario ufficiale rogante
Luigi Russo.

15143 — A credito.

Direzione del Genio Militare di Napoli

AVVISO D'ASTA
con deliberamento definitivo nella prima seduta
a senso degli articoli 87 a) e 90
del regolamento di contabilità generale

SI FA NOTO

che nel giorno 28 giugno 1923, alle ore 10, si procederà in Napoli, nell'ufficio della Direzione del Genio militare situato in piazza Plebiscito, n. 33, palazzo Salerno, piano 3°, avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto delle seguenti provviste, per l'ammontare di L. 55.050.

Indicazione degli oggetti

Paletti di legno per reticolati n. 10000.
Prezzo L. 1,10.
Importo L. 55.000
Cauzione L. 6000.

Le condizioni generali e speciali per l'appalto delle provviste dei paletti sopraspecificati sono visibili presso questa Amministrazione in tutti i giorni nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare le loro offerte, dovranno esibire, o far pervenire alla Direzione suddetta, non più tardi delle ore 10 del giorno 25 giugno 1923 i seguenti documenti:

L'attestato penale ed il certificato di moralità di data non anteriore a mesi quattro a quella fissata per la presente asta, rilasciati il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, non ostante la presentazione dei documenti sopra indicati senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi, presso l'ufficio appaltante, di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare le loro offerte scritte con inchiostro nero su carta filogranata col bollo ordinario di lire due firmate e chiuse in piego sigillato; potranno an-

che farle pervenire direttamente per mezzo della posta o farle presentare alla Direzione del Genio in Napoli anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Non si terrà conto alcuno delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto, e se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto il deposito di cui sopra e presentata la ricevuta del medesimo.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare, nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Le offerte che non indicassero esplicitamente il ribasso in tutte lettere la data, il nome e cognome dell'offerente, e quelle che contenessero qualche speciale condizione saranno nulle.

Il ribasso dovrà estendersi senza distinzione a tutte le provviste complessivamente sopra descritte.

Qualora il ribasso fosse scritto anche in cifre e risultasse una discrepanza fra la somma in cifre e quella in lettere, si riterrà valida quest'ultima.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto devranno comprovare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competente che la Società è legalmente costituita, e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e segg. del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare la Società medesima.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione della contravvenzione.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica, o telefonica.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore dell'aspirante quando anche fosse un solo, semprechè l'offerta superi o raggiunga almeno il limite stabilito nella scheda segreta, la quale verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare in una delle Regie sezioni delle tesorerie provinciali di Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Catanzaro, Cosenza, Benevento e Roma il deposito di L. 6.000.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente, od in titoli al portatore di rendita pubblica dello Stato, o garentiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

Il deliberatario dovrà però, prima che si addivenga alla stipulazione del contratto completare, ove occorra, la somma fissata a titolo di cauzione effettuando un deposito suppletivo nella cassa stessa, ove effettuò il deposito provvisorio qualora nel frattempo fosse diminuito il valore di borsa dei titoli depositati.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere inclusi nei pieghi contenenti le offerte, ma presentata separatamente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere rimasti aggiudicatari verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte onde se ne valgono per fare a loro cura la pratica di svincolo.

Tali certificati vanno soggetti alla tassa di bollo di L. 2,40 ed alla tassa di registro a carico degli interessati.

Le spese d'asta, di registro, di copie, ed altre relative, sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo di L. 2000 all'atto della stipulazione del contratto.

Entro cinque giorni dalla avvenuta aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario dovrà presentarsi a questa Direzione per la stipulazione del contratto.

Nel caso di inadempimento a questa prescrizione, l'Amministrazione militare potrà procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sulla somma depositata a garanzia dell'asta.

Napoli, 7 giugno 1923.

Il relatore
F. Caponegro

15140 — A credito.

Direzione di commissariato militare del VI° Corpo d'armata (Firenze)

Avviso d'asta
a termini abbreviati di giorni cinque

Con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 86 (3° comma) 87 (Lettera A), e 90, del regolamento di contabilità generale dello Stato, e 45 del regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari

SI FA NOTO

che nel giorno 18 giugno 1923, alle ore 11 (tempo medio dell'Europa Centrale) avrà luogo presso questa Direzione, via S. Gallo n. 22 piano 2°, avanti il signor direttore, o chi per esso, un pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete, per la fornitura dei combustibili occorrenti per la cottura del rancio alle truppe e riscaldamento delle caserme, per gli stabilimenti sanitari e di Commissariato a per il riscaldamento di tutti indistintamente gli uffici compresi nella circoscrizione territoriale della Divisione militare di Genova.

Si avverte che sotto la dizione « Caminetti » usata dal capitolati si intendono tutti i mezzi di qualsiasi sistema impiegati pel riscaldamento degli uffici.

L'incanto è diviso in tre lotti come dall'elenco seguente

Lotto 1.

Divisione militare di Genova.

Legna al quintale L. 15.
Fascine al quintale L. 12.
Carbone vegetale al quintale L. 45.
Olio da ardere al litro L. 5.
Petrolio al litro L. 2.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 500.000.

Deposito provvisorio da convertirsi pel deliberatario in cauzione L. 25.000.

Circoscrizioni comprese:

Provincia di Genova, circondari di Savona, Albenga (zona ovest Sampierdarena del circond. di Genova), Genova (esclusa zona ovest Sampierdarena), Chiavari.

Provincia di Porto Maurizio, circondari di Spezia, Pontremoli S. Remo, Porto Maurizio.

Il deliberatario non sarà tenuto ad effettuare il servizio dei combustibili occorrenti alla cottura del rancio ai reparti del Reali carabinieri della Divisione militare di Genova: in quanto ai combustibili occorrenti al riscaldamento degli uffici dei Reali carabinieri dovrà provvederli solo nel caso che ne venga esplicitamente richiesto: comunque resta esonerato dal provvedere i combustibili ai piccoli Comandi dell'arma, dislocati in località ove, non esistendo altra truppa od ufficio militare, il fornitore sarebbe costretto ad avere magazzini e rappresentanti per un servizio di entità trascurabile.

E' ammesso nelle forniture l'impiego della legna di castagno, limitatamente però al fabbisogno occorrente per la cottura dei viveri e alla condizione tassativa che la predetta legna possegga a stagionatura di almeno 6 mesi.

La fornitura comincerà col 1° luglio 1923 e terminerà col 30 giugno 1924 e sarà retta dai capitoli d'oneri relativi (363 L.) visibili presso l'ufficio contratti di questa Direzione.

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole quanto le Società commerciali in nome collettivo.

Le persone singole per essere ammesse a presentare offerta dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a quattro mesi da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto devono presentare o far pervenire unitamente alla loro offerte ad alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) Copia autentica dell'atto costitutivo della Società.

b) Certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società, nella forma e nei modi voluti dagli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o da uno speciale mandatario nominato per atto autentico.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno presentare la ricevuta comprovante il deposito provvisorio fatto in una delle sezioni di Tesoreria del Regno di un valore corrispondente alla somma indicata nel sopra descritto elenco.

Tanto il deposito provvisorio quanto la cauzione definitiva dovranno essere in numerario o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, ragguagliati al valore di borsa del giorno precedente quello nel quale il deposito stesso è eseguito o la cauzione è costituita.

La ricevuta non dovrà essere chiusa nel piego contenente l'offerta, ma presentata o inviata separatamente.

Per le offerte dichiarate per persona da nominarsi si accetta l'indicazione del nome soltanto nei tre giorni successivi a quello dell'aggiudicazione.

Se la nomina non è fatta in tale termine o la persona nominata è esclusa dal concorrere all'asta, il concorrente rimasto definitivamente aggiudicatario è tenuto a stipulare personalmente il contratto.

Entro quattro giorni dall'aggiudicazione, il deliberatario deve presentarsi per sottoscrivere il contratto.

Se manchi a questo obbligo l'amministrazione militare può senza alcun atto o provvedimento giudiziale, considerare come non avvenuta l'aggiudicazione, rimanendo in tale caso devoluta a beneficio dell'amministrazione la somma depositata per concorrere all'appalto.

L'amministrazione inoltre è libera di riappaltare la fornitura o di provvedere in qualsiasi altro modo al servizio a tutto rischio e carico del deliberatario.

Le spese di registrazione del contratto sono a carico del deliberatario e verranno da lui anticipate al momento della sottoscrizione del contratto.

Sono a carico del deliberatario la tassa di registro e di bollo ed i diritti di segreteria sugli atti preliminari e sul contratto, comprese le spese di stampa, pubblicazione ed inserzione.

Il deliberatario deve altresì pagare l'importo degli esemplari de capitoli d'oneri occorrenti per l'originale e le copie del contratto e di quelli che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

Le offerte segrete possono essere presentate all'asta o fatte pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta, per mezzo della posta o consegnate personalmente o facendole consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta.

Unita all'offerta deve essere una copia di essa in carta semplice.

Sono nulle le offerte fatte in via telegrafica e telefonica.

Le offerte possono essere ritirate se l'asta non fu peranco dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta l'offerta non può essere ritirata; ma lo stesso offerente può presentarne altra prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

In tal caso, riguardo al concorrente che ne presentò più di una, si ritiene poi per valita l'offerta regolare che risulterà la migliore, senza tener conto dell'ordine di precedenza con cui furono presentate.

Gli aspiranti all'appalto dovranno presentare l'offerta scritta su carta filogranata con bollo ordinario di L. 2,40.

Detta offerta sarà firmata e contenuta in piego chiuso con sigillo a ceralacca.

Le offerte dovranno essere espresse chiaramente e il ribasso unico percentuale che si apporta ai prezzi di base dovrà essere ripetuto in tutte lettere, sotto pena di nullità dei partiti, da pronunziarsi, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta, ed inoltre non dovranno contenere nè riserve, nè condizioni.

Nel caso che il ribasso portato nell'offerta sia scritto, oltre che in lettere anche in cifre, e vi sia discrepanza fra queste e quelle, l'offerta è valida per il ribasso scritto in lettere.

Nello stabilire il prezzo di deliberamento, depurato dal ribasso non si terrà conto delle frazioni inferiori a millesimi.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto, a favore dei concorrenti che avranno fatto l'offerta per ciascun lotto più vantaggiosa, purchè però il ribasso dell'offerta sia raggiunto tutto al più pari a quello stabilito nella scheda segreta che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti.

Dalle offerte dovrà risultare chiaramente la qualità dei contraenti e di coloro i quali, legalmente autorizzati, li rappresentano, nonchè la sede e il domicilio reale degli uni e degli altri.

In questo incanto si procederà al deliberamento definitivo anche se si presenterà un solo offerente.

Se le provviste andassero in tutto o in parte deserte, saranno accettate offerte private, sino alle ore 11 del giorno 23 giugno 1923, alle medesime condizioni stabilite per l'incanto, sotto deduzione del ribasso fissato nella scheda segreta.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunciare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Per questa trattativa non saranno accettate offerte per persona da nominare.

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che avessero fatto il deposito in tesoreria senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, e però le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale o in copia autentica l'atto di procura speciale. Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Gli offerenti che dimorano in luogo dove non vi è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di autorità militare per riceverví le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dell'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione.

Firenze, 5 giugno 1923.

Per la Direzione
il capitano commissario
Giuseppe Niccoli Vallesi.

15144 — A credito.

Regia Prefettura di Cosenza

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati di giorni otto
per l'appalto del servizio di fornitura nelle carceri giudiziarie
e mandamentali della provincia di Cosenza

Si procederà ad unico esperimento d'asta con deliberamento definitivo per l'appalto, in lotti separati, del servizio di fornitura per le carceri giudiziarie e mandamentali della provincia di Cosenza.

SI FA NOTO

che tale esperimento avrà luogo alle ore 10 antimeridiane del 20 giugno 1923, in una sala di questa Prefettura mediante offerte

segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta (articoli 87 lettera *a*, e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

L'appalto sarà aggiudicato definitivamente quando anche vi sia un solo offerente, purchè sia presentata offerta migliore od uguale alla diaria fissata dal Ministero, in L. 2,50.

L'icanto sarà tenuto alla presenza del sig. prefetto o di quello ufficiale che da lui venisse appositamente delegato, ed il deliberamento avrà luogo alle seguenti

CONDIZIONI

1. L'appalto avrà la durata di anni tre, dal 1º luglio 1923 al 30 giugno 1926. e sarà regolato dai capitoli di oneri in data 16 giugno 1912

2. L'asta avrà luogo secondo il disposto del titolo secondo, capo terzo, sezione prima del regolamento sulla contabilità generale dello Stato in data 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª), pei contratti a farsi con formalità d'incanto.

La stipulazione, l'approvazione e l'esecuzione del contratto avranno luogo nei modi prescritti dal titolo secondo, capo quarto del regolamento predetto.

3. Sotto pena di nullità, ciascun concorrente dovrà compilare la propria offerta, su carta da bollo da L. 2, indicandovi in cifre ed in tutte lettere, la diaria per la quale intende assumere l'appalto.

4. Le offerte dovranno essere debitamente sottoscritte e suggellate ed accompagnate da certificato comprovante il fatto deposito in contanti o in titoli del debito pubblico italiano, valutati al corso di Borsa, presso una tesoreria provinciale del Regno della somma di L. 10 000

Tale deposito verrà poi restituito, dopo l'incanto, ai concorrenti non rimasti aggiudicatari.

5. Le donne sono escluse dall'appalto.

6. Presentandosi offerte pari, si procederà nei modi stabiliti dall'articolo 88 del regolamento sulla contabilità generale.

7. Avvenendo l'aggiudicazione, il deliberatario dovrà, entro 3 giorni dalla data della medesima, stipulare con l'Amministrazione regolare contratto, e prestare, a garanzia delle obbligazioni assunte verso lo Stato, una cauzione ragguagliata ad un trentacinquesimo del valore presunto dell'appalto, nelle forme, con le modalità e limitazioni prescritte dall'art. 5 del capitolato d'oneri 16 giugno 1912. Il deliberatario, omettendo di presentarsi nel termine preindicato alla stipulazione del contratto, si intenderà decaduto dall'appalto e perderà il deposito di lire 10.000 il quale cederà ipso jure a beneficio dell'Amministrazione.

8. Agli effetti dell'art. 2 del capitolato, l'appaltatore dovrà eleggere domicilio nel capoluogo della Provincia.

9. Le spese tutte di pubblicazione, asta, contratto, copie, registro e bollo e qualunque altra relativa all'appalto, sono a carico del deliberatario, che dovrà inoltre sottostare alle spese di stampa di 4 esemplari dei capitoli d'oneri, in ragione di una lira e centesimi cinquanta ciascuna.

10. Per essere ammessi all'asta, i concorrenti dovranno presentare due giorni prima di quello fissato per l'incanto, il certificato penale e di buona condotta di data non anteriore a 3 mesi, dal giorno dell'esperimento, nonchè i documenti comprovanti la propria idoneità, e precisamente un certificato da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La stazione appaltante, dopo avere esaminati i documenti degli aderenti all'asta, determinerà, con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti possono essere ammessi agl'incanti, riservandosi essa la piena ed insindacabile libertà di esclusione dall'asta di qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

11. Il numero complessivo delle giornate di presenza che durante l'appalto danno diritto alla percezione della diaria, ai termini dell'art. 3 del capitolato, ammonta preventivamente a n. 435.000 giornate di presenza dei detenuti senza che qualsiasi aumento o diminuzione di esso, in corso di appalto, possa dar luogo a pretese d'indennizzi o risarcimenti a favore dell'impresa.

12. Per i detenuti militari e militarizzati, a disposizione dell'autorità militare, eventualmente transitanti o rinchiusi negli stabilimenti carcerari, l'appaltatore è tenuto, a richiesta dell'Amministrazione militare, a tutte le prestazioni e somministrazioni dovute per gli altri detenuti civili, ricevendo a carico del bilancio della guerra la diaria convenuta per ogni detenuto comune.

Per quei detenuti militari e militarizzati per i quali, invece, l'Amministrazione militare provvedesse direttamente il vitto (ai sani ed agli infermi), il vestiario e la biancheria (sola fornitura), i medicinali e la cura per i detenuti malati gravi, che non si possono curare nella propria cella, l'appaltatore resta obbligato a tutte le altre prestazioni e somministrazioni, di carattere generale, egualmente dovute per tutti gli altri detenuti, dietro il compenso di un sesto della diaria convenuta per le giornate di presenza degli altri detenuti.

Qualora però l'autorità militare, per sue speciali ragioni, richiedesse la somministrazione per i detenuti militari e militarizzati di un supplemento vitto, da distribuirsi unitamente o a distanza da quello contrattuale, l'appaltatore è tenuto - dietro pagamento di un lieve compenso da determinarsi di volta in volta, entro il limite massimo di centesimi 15 per ogni detenuto - al confezionamento ed alla distribuzione del vitto supplementare, i cui generi alimentari saranno somministrati dall'Amministrazione militare.

13. L'appalto comprende tutti i servizi previsti nel capitolato, ad eccezione degli obblighi concernenti i fabbricati, gli infissi, i mobili, gli utensili e gli oggetti di arredamento e di casermaggio.

Restano però invariati gli oneri previsti dal capitolato, a carico dell'appaltatore, per quanto riguarda gli utensili, i mobili, gli effetti di biancheria, i locali ed infissi della cucina, del forno, del panificio e annessi dove esistano, o vengano in seguito costruiti, e dei magazzini per uso dell'impresa, nonchè il materiale mobile e infisso per il deposito, trasporto e attingimento dell'acqua, per l'illuminazione e per il riscaldamento, con i sistemi esistenti all'inizio dell'appalto, introdotti in seguito o provvisoriamente attivati e per ogni altro servizio domestico non eccettuato dalla susseguente condizione n. 16 Tali mobili, locali e infissi si consegneranno all'appaltatore con tutte le formalità prescritte dal capitolato medesimo senza che dal loro stato di consegna o di funzionamento egli possa elevare qualsiasi pretesa di compenso.

Ove esistano impianti fissi per cucina, forno, panificio, illuminazione elettrica e simili di proprietà della impresa cessata, la impresa subentrata, col semplice fatto dell'uso per il servizio appaltato, ne accetta il rilievo a prezzo di stima, da accertarsi mediante speciale verbale e con le norme stabilite dagli articoli 121 e seguenti del capitolato.

14. Sono pure a carico dell'appaltatore la manutenzione e l'espurgamento delle cisterne, dei pozzi, dei pozzi neri, delle fogne e delle latrine, tanto esistenti al tempo del contratto, quanto aggiunti in seguito.

L'onere relativo alla manutenzione ed allo espurgamento è indipendente dallo stato delle cisterne, dei pozzi, dei pozzi neri, delle fogne e delle latrine al principio dell'appalto; sicchè sussiste senza bisogno di consegna di essi.

15. Per le carceri mandamentali non si farà luogo a consegna o riconsegna di fabbricati ed infissi, nè di materiale mobile.

Però avvalendosi la impresa degli oggetti mobili o infissi esistenti nelle carceri medesime per il servizio di cucina, di illuminazione, di riscaldamento o degli altri servizi domestici a suo carico, dovrà provvedere alla loro regolare manutenzione.

16. Indipendentemente da qualsiasi consegna, fanno carico all'appaltatore, tutti i servizi domestici, compresi il bucato e il rattoppo, nonchè i trasporti occorrenti, anche sulle strade esterne o per vie d'acqua, per il servizio carcerario appaltato, e ciò anche per gli effetti da espurgarsi fuori dello stabilimento, e senza esclusione dei trasporti contemplati dal capitolato.

Sono pure a carico dell'appaltatore gli oneri stabiliti dall'art. 80 del capitolato per lo sgombro della neve e del ghiaccio; ma egli non è tenuto a sgombrare dalla neve i tetti, nè le strade comunali adiacenti allo stabilimento carcerario.

17. Agli effetti dell'art. 86 del capitolato, fanno carico all'appaltatore anche quei lumi che occorresse tenere accesi nei cortili da passeggio, per uso dei detenuti autorizzati a fumare.

18. Le mercedi da corrispondersi ai detenuti ed ai condannati addetti ai servizi domestici, a sensi dell'art. 82 del capitolato, sono indicate nella sottostante tabella.

Quelle da corrispondersi agli addetti come scrivanelli, sono a carico dell'appaltatore per i servizi al medesimo spettanti.

19. Fermi rimanendo tutti gli altri obblighi previsti dall'art. 83 del capitolato compresa la provvista delle buste per la corrispondenza dei detenuti privi di fondi, l'appaltatore per quanto riguarda gli stampati, è obbligato soltanto a fornire i seguenti modelli nn. 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 122, 124, 129, 130 e 131 del regolamento di contabilità carceraria, approvato col R. decreto 16 maggio 1920; n. 73 del regolamento generale carcerario, approvato col R. decreto 1º febbraio 1891, e nel caso di gestione della dispensa del sopravvitto per i detenuti, di parte della impresa, anche i modelli nn. 72, 73 e 75 del regolamento di contabilità suddetto.

20. Il vitto giornaliero pei detenuti sani è quello stabilito dal regolamento generale carcerario, con le modificazioni apportatevi con R. decreto 19 febbraio 1922. La razione di pane pei detti detenuti sarà sempre bianca, di seconda qualità giusto l'uso del paese, e la minestra sarà composta del quantitativo dei generi indicato alla colonna 5ª della tabella A annessa all'anzidetto regolamento.

Il vitto di cui trattasi tutto compreso per le case penali e le sezioni penali annesse alle carceri giudiziarie quando la direzione lo richieda, ed il Ministero lo autorizzi, dovrà essere preparato e somministrato dall'appaltatore in due volte, e nelle ore che verranno stabilite dalla direzione, ferme rimanendo la qualità e quantità dei generi prescritti ad eccezione del sale, che in complesso sarà portato da 10 a 15 grammi.

21. I campioni dei generi di fornitura, di cui all'art. 56 del capitolato, dovranno essere costituiti dall'appaltatore prima della sua immissione in

servizio, nei modi stabiliti da dett o articolo, mediante verbale delle autorità dirigenti interessate.

Copia di tale verbale dovrà essere presentata dall'appaltatore alla prefettura per ottenere lo svincolo del deposito provvisorio di cui al precedente n. 4.

22. La determinazione della quantità d'acqua occorrente ai bisogni del servizio appaltato, è fatta dall'Amministrazione carceraria, con apprezzamento insindacabile.

23. L'indennità a beneficio dell'appaltatore, di cui all'art. 102 del capitolato, è ridotta ad un qu rto

Le somministrazioni speciali di pane e di minestra, di cui agli articoli 50, 51, 94 e 100 del capitolato, saranno retribuite in ragione di cent. 60 per ogni razione intera di pane, di cent. 50 per ogni razione intera di minestra; il quarto di razione ordinaria pei bambini, di cui all'art. 49, in ragione di cent. 50; la razione supplementare di carne, di cui all'art. 51, in ragione di L. 0,85.

Le diarie dei detenuti infermi, provenienti da altri stabilimenti, giusta l'art. 75 del capitolato, saranno elevate a L. 4, e quelle degli agenti di custodia infermi, di cui all'art. 93, a L. 3.75.

Il compenso speciale di cui all'art. 103 del capitolato è portato a centesimi 25.

La minestra da distribuirsi la sera ai detenuti minorenni nelle speciali noselzi delle carceri giudiziarie, di cui al R. Decreto 19 febbraio 1922 n. 893 sarà pagata in ragione di L. 0.75 salvo a sostituirla qualora la direzione lo richieda, con una pietanza di costo equivalente.

Tutti questi prezzi non sono soggetti a ribasso.

24. A chiarimento degli articoli 3 e 54 del capitolo, si avverte che nessun rimborso spetterà all'appaltatore per alimenti straordinari somministrati ai detenuti ammalati, neanche nei casi in cui, con le formalità prescritte, si debbano eccedere i limiti segnati nella tabella B annessa al regolamento generale carcerario, approvato con R. decreto 1º febbraio 1891, n. 260

25. A parziale deroga dell'art. 9 del capitolato, la diaria contrattuale potrà essere aumentata o diminuita d'accordo con l'impresa, e in difetto con provvedimento d'ufficio qualora nel capoluogo della Provincia ove si svolge l'appalto le quotazioni medie semestrali del grano comune per uso di panificazione, a cominciare dal primo semestre dello appalto, risultino superiori a L. 120 il quintale o inferiori a L. 100.

L'aumento o la diminuzione della diaria consisterà sempre nell'aliquota invariabile di cinque millesimi, rispettivamente, per ogni lira in più del prezzo medio di L. 120 e per ogni lira in meno di quello di L. 100 e avrà effetto soltanto dal semestre successivo a quello in cui si riferisca la differenza nella quotazione media del grano.

TABELLA DELLE MERCEDI PEI DETENUTI E CONDANNATI
addetti ai servizi domestici

Specie del servizio	Case penali e sezioni penali annesso alle carceri giudiziarie	Carceri giudiziarie — (Sezione maschile)	Carceri giudiziarie — Sezione femminile
Scrivanello	1 50	1 50	—
Capo barbiere	1 50	1 50	—
Barbiere	1 40	1 40	—
Lumaio	1 40	1 40	1 20
Magazziniere	1 40	1 40	1 20
Capo infermiere	1 30	1 20	—
Infermiere	1 10	1 10	0 90
Piantone ai maniaci	0 90	0 90	0 80
Bettoliniere	1 30	1 30	1 10
Capocuciniere	1 50	1 40	1 30
Cuciniere	1 40	1 30	1 20
Capolavandaio	1 60	1 60	1 40
Lavandaio	1 40	1 40	1 [illegible]0
Scopini e inservienti in genere	1 10	1 10	0 90
Pompista per l'acqua e spaccalegna	1 30	1 30	—
Capo calzolaio rattoppino	2 00	1 90	—
Calzolaio rattoppino	1 70	1 60	—
Capo sarto rattoppino	2 10	1 90	1 60
Sarto rattoppino	1 70	1 60	1 30
Capo fornaio	2 10	2 —	—
Fornaio	1 70	1 60	—
Muratore	1 90	1 90	—
Imbianchino e pittore	1 80	1 80	—
Falegname e fabbro	1 80	1 80	—

Cosenza, 5 giugno 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Tardi.

15080 — A credito.

Società anonima di esportazione " Ausonia ", in liquidazione

MILANO

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 giugno 1923, ore 13 1[2, in via Mascheroni, n. 21, Milano, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del liquidatore e sindaci sul bilancio chiuso al 31 marzo 1923 — 2. Discussione ed approvazione del bilancio e del conto di liquidazione — 3. Nomina dei sindaci e fissazione del loro emolumento — 4. Eventuali.

Il deposito delle azioni dev'essere fatto almeno cinque giorni prima presso la sede della Società in via Mascheroni, n. 21, Milano. Nel caso che l'assemblea non potesse validamente deliberare si ritiene sin d'ora convocata senz'ulteriore avviso altra assemblea per il giorno 7 luglio 1923, stesso luogo e stessa ora.

Milano, 6 giugno 1923.

Società anonima di esportazione
« Ausonia » in liquidazione.

15098 — A pagamento.

Congregazione municipale di carità

Incanto a schede segrete

per l'aggiudicazione di lavori per nuove costruzioni riforma e sopralzo del fabbricato rustico della possessione « Castelletto » in Trecasali, come d'apposito capitolato d'appalto portante l'ammontare dei lavori stessi a L. 85.967.96.

Nel giorno 20 giugno corrente, ore 10, negli uffici dell'amministrazione posti in piazza Garibaldi n. 1, a ministero del notaio della Congregazione e alla presenza del commissario prefettizio sottoscritto si procederà a pubblico ed unico incanto a termini abbreviati per l'aggiudicazione dei suindicati lavori.

L'asta si terrà col metodo della scheda segreta scritta su carta bollata da L. 2,40 a termini dell'art. 86 e seguenti regolamento annesso alla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Chiunque aspiri all'aggiudicazione dovrà provare la propria idoneità coll'esibire il certificato di buona reputazione di data recente rilasciato dal sindaco del Comune di sua residenza; ed altro ancora pure di data recente rilasciatogli da un ingegnere in attività di servizio in un ufficio tecnico di Provincia, di Comune o di altra pubblica amministrazione.

Per aderire all'incanto si dovranno depositare presso l'ufficio che procede all'asta L. 7000 per spese d'asta e L. 8000 in cauzione, in danaro l'una e l'altra.

Il deliberamento sarà definitivo e l'aggiudicazione verrà fatta anche nel caso di presentazione di una sola offerta in ribasso non condizionata.

I lavori dovranno eseguirsi a norma del capitolato redatto dall'ing. Moruzzi Abelardo 21 aprile 1923, capitolato ostensibile nello studio Garbarini B. Pietro Giordani n. 4, nelle ore d'ufficio.

Parma, 7 giugno 1923.

Il commissario prefettizio
ing. G. Piussia.

Il segretario
A. Ferrari.

15130 — A pagamento.

Comune di Lanusei

AVVISO D'ASTA
a termini abbreviati

Dalle ore 10 alle 12 del giorno 20 corrente mese di giugno, nanti il sottoscritto od un suo delegato, presso questo Municipio, si terranno due esperimenti ad unico incanto a schede segrete, per l'aggiudicazione in due distinti lotti:

a) delle piante della zona bruciata nelle due foreste vincolate con termini di proprietà di questo comune, contrade Seloni e Tricoli, nel n. 3457 matricine di leccio, più tutta la giovane riproduzione ce lo stesso legno ed il sottobosco di corbezzolo sparsi su 55 ett. di superficie;

b) n. 4930 piante vive di leccio martellate della foresta vincolata Tricoli ed il sottobosco sparso su 60 ett. di superficie.

L'asta per il 1° lotto sarà aperta sulla base di L. 90.000 e quella per il 2° lotto sulla base di L. 141.988,66 ed una ed altra saranno definitive al migliore offerente sempre che l'offerta di miglioramento (da scriversi nella scheda pure in tutte lettere) superi o raggiunga l'aumento indicato nelle schede dell'Amministrazione.

Gli aspiranti, nel consegnare le loro offerte in piego chiuso, dovranno pure esibire in un foglio bollato a parte distintamente per ogni lotto la dichiarazione d'aver precisa conoscenza dell'oggetto dell'appalto, delle circostanze influenti nella determinazione del prezzo d'asta, della convenienza dei prezzi e loro suscettibilità d'aumento.

Dovranno poi esibire la prova dell'eseguito deposito provvisorio presso la Cassa comunale di L. 4500 per il 1° lotto e di L. 8000 per il secondo.

Il deliberatario o deliberatari dovranno prestare una cauzione mediante fideiussore con approbatore, ed un deposito in numerario o rendita pari ad un ventesimo del prezzo di deliberamento per ogni lotto.

Il taglio e l'esbosco dei prodotti dovranno essere effettuati entro gli anni due dalla consegna per il 1° lotto ed entro gli anni tre in quanto al 2°.

Il pagamento del prezzo di deliberamento dovrà essere effettuato in due uguali rate: per il 1° lotto entro dieci giorni dall'approvazione del contratto la 1ª rata, ed entro sei mesi dal 1° versamento la 2ª rata; per il 2° lotto entro dieci giorni dalla data di approvazione del contratto la 1ª rata, ed entro un anno dal 1° versamento la seconda rata.

I quaderni d'oneri ed atti relativi sono visibili sino al giorno dell'asta presso questa segreteria municipale, nelle ore d'ufficio.

Lanusei, 5 giugno 1923.

Il sindaco
Rossetti.

15120 — A pagamento.

Il direttore generale del tesoro

AVVISA

che è stato dichiarato lo smarrimento della quietanza di deposito provvisorio n. 159 rilasciata dalla tesoreria centrale il giorno 24 settembre 1921 per la somma di L. 2200 in effetti pubblici a favore della Società anonima « Anseatica », con sede in Roma, a titolo di deposito provvisorio per abilitare la Cooperativa C.A.I.R.A. all'acquisto di materiali presso la Sottodirezione del Genio militare di Novara.

Chiunque avesse rinvenuta la detta quietanza è invitato di farla pervenire subito a questa Direzione generale (Div. 5ª) per essere consegnata alla parte.

Trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, sarà rilasciato un certificato in sostituzione della quietanza suddetta.

Roma, 25 maggio 1923.

Per il direttore generale del tesoro
Cirillo.

15147 — A pagamento.

Comune di S. Gregorio d'Alife

SI FA NOTO

che il mattino di giovedì 21 del corrente mese di giugno, alle ore 9 con la continuazione, nell'ufficio comunale, innanzi al sindaco, o chi per esso, si procederà al pubblico esperimento di asta coi termini abbreviati a giorni 8, per la vendita del materiale legnoso proveniente dalla 2ª sezione cedua di faggio del bosco Coglione di questo Comune, giusta il capitolato d'oneri superiormente approvato.

L'asta seguirà col metodo della candela vergine in conformità del regolamento 4 maggio 1885 sulla contabilità generale dello Stato, sulla base del prezzo di L. 47.929,16, fissato dall'ufficio forestale, ed ogni offerta in aumento non sarà inferiore a L. 80

L'asta non verrà aperta se non vi saranno almeno due concorrenti, i quali dovranno eseguire un deposito di L. 9500, che verrà restituito non appena espletata l'asta, trattenendo solo quello dell'aggiudicatario per tutte le spese relative di assegno e stima, di quelle contrattuali ed ogni altra, di cui all'art. 19 del capitolato d'oneri, che cedono tutte a suo carico, niuna esclusa od eccettuata.

Dovrà inoltre l'aggiudicatario prestare la cauzione definitiva di L. 4500 al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, e presentare altresì un fideiussore ed un approbatore solidali.

Il taglio dovrà eseguirsi nella stagione silvana 1923-924, salvo proroga, giusta l'art. 28 del capitolato d'oneri.

Il pagamento del prezzo dovrà farsi per una metà subito dopo che il contratto di aggiudicazione sarà stato superiormente approvato, e l'altra metà a saldo 4 mesi dopo, dalla data del primo pagamento.

Delle condizioni che regolano la vendita, risultanti dal verbale di assegno del 28 giugno 1922 e del capitolato approvato con deliberazione consiliare 28 novembre 1922, si potrà prendere visione nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

Il termine utile per le offerte di miglioramento al prezzo di provvisoria aggiudicazione scadrà alle ore 12 mer. del giorno 5 dell'entrante mese di luglio.

Saranno esclusi dall'asta coloro che si trovano in lite col Comune o che abbiano avute con lo stesso contestazioni o vertenze giudiziarie per altri contratti del genere.

Che non abbiano pagato somme dovute in base a precedenti collaudi; che non comprovino con certificato della Ispezione forestale di Caserta, di data non anteriore ai tre mesi, di avere i requisiti necessari per concorrere all'asta.

San Gregorio d'Alife, 8 giugno 1923.

Il sindaco
V. Ferritto.

Il segretario comunale
G. Del Giudice.

15122 — A pagamento.

Provincia di Catania — Circondario di Catania

Consorzio Acque potabili Bosco Etneo

MUNICIPIO DI BRONTE

Avviso d'asta

per l'appalto dei lavori di allacciamento e protezione di tutte le sorgenti del Biviere di Maniace in territorio di Bronte

Il Comitato esecutivo del Consorzio per le acque potabili, costituito tra i comuni di Santa Maria di Licodia, Belpasso, San Pietro Clarenza, Mascalucia, Tremestieri Etneo, San Giovanni la Punta, San Gregorio di Catania, Gravina di Catania, Sant'Agata Battiati, Viagrande e Centuripe;

ed il sindaco del comune di Bronte;

in concorde collaborazione, ai sensi dei decreti prefettizi 13 maggio e 7 e 13 dicembre 1922, n. 6899 e 35850, 9366;

RENDONO NOTO

che alle ore 11 del giorno 25 giugno 1923, nella sala delle riunioni della Giunta provinciale amministrativa, Palazzo prefettura in Catania, avrà luogo dinanzi al presidente del Comitato esecutivo e del sindaco di Bronte, o di chi per loro, l'asta, in unico esperimento, per l'appalto dei lavori di allacciamento e di protezione delle sorgenti del Biviere di Maniace, nella ducea di Bronte, territorio di detto Comune, da servire per l'alimentazione idrica dei Comuni consorziati e di quello di Bronte, in conformità al progetto tecnico del Consorzio, redatto dall'ing. Luciano Nicolosi, debitamente approvato dalle competenti autorità, ed in esecuzione dei decreti del signor prefetto della provincia di Catania in data 13 maggio 1922 n. 6899 e n. 9366 e 7 e 13 dicembre 1922 n. 35850.

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste è di lire 280,000, potendo però tali cifre variare in più o in meno per effetto di eventuali variazioni nelle singole quantità dei lavori, senza che perciò l'assuntore possa pretendere compenso alcuno o prezzi diversi da quelli indicato nell'elenco.

L'asta seguirà ad offerte segrete, a norma dell'art. 87 lettera A) del regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, numero 3074.

Non saranno ammesse offerte condizionate e l'aggiudicazione sarà deliberata a quell'offerente la cui offerta in ribasso della base d'asta contenuta fra il massimo ed il minimo fissati dalle due Amministrazioni appaltanti in apposita scheda suggellata da aprirsi dopo la lettura delle schede di offerta presente, sarà la più conveniente.

L'Amministrazione del Consorzio ed il Comune di Bronte, si riservano il diritto, a norma dell'art. 50 del capitolato d'appalto di escludere dall'asta quegli offerenti che crederanno non idonei, a loro insindacabile giudizio, senza esprimerne i motivi.

Per l'ammissione all'asta ogni concorrente dovrà presentare su carta da bollo di L. 1,20, alla segreteria del Consorzio in Catania, via Etnea, n. 352, piano primo, non più tardi delle ore 10 del giorno dell'asta (15 giugno 1923) i seguenti documenti:

a) domanda;

b) certificato penale debitamente legalizzato di data non anteriore a 4 mesi, da oggi;

c) certificato di moralità e buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune in cui l'aspirante ha la sua residenza, legalizzato e di data non anteriore a 4 mesi da oggi;

d) certificato di idoneità giusto l'art. 77 del regolamento citato e l'art. 2 del capitolato generale 28 maggio 1895, rilasciato da un ufficio tecnico dal quale certificato risulti la perizia, la capacità dell'offerente nell'eseguire per conto proprio o nel dirigere per conto altrui, lavori congeneri a quelli del presente appalto e di non avere sollevato liti riguardo all'esecuzione dei medesimi.

Le offerte di assunzione dell'appalto con il ribasso sulla base d'asta debbono essere scritte su carta da bollo di L. 2,40 e debbono presentarsi chiuse in busta suggellata e con sopra scritta la seguente edizione:

« Offerta del signor (nome, cognome, paternità e residenza precisa dell'offerente) per l'appalto ed esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per l'allacciamento e la protezione delle sorgenti del Biviere di Maniace, territorio di Bronte, cennate nell'avviso del giorno (indicare la data del presente avviso) ».

Esse dovranno presentarsi alla segreteria del Consorzio - locale suindicato - non più tardi del giorno ed ora fissati per l'asta o immediatamente al momento stesso dell'asta, alla rappresentanza degli Enti che presiederanno questa.

Le dette offerte dovranno contenere:

a) l'indicazione dell'appalto al quale si concorre;

b) la misura del ribasso scritta in lettere ed in cifre;

c) una dichiarazione su analoga carta da bollo di L. 2,40, con la quale l'offerente afferma di aver preso conoscenza dei luoghi sui quali debbono eseguirsi i lavori ed accettare tutte le prescrizioni del capitolato generale approvato con decreto Ministeriale del 28 maggio 1895 e successive modifiche, nonchè di quelle del capitolato speciale e del presente avviso.

Ciascuno aspirante all'appalto dovrà preventivamente depositare nella Cassa del Consorzio.

a) la somma di L. 4000 per spese d'asta e di contratto;

b) la somma di L. 5000 in moneta legale o in titoli di Stato equivalente, quale cauzione provvisoria.

Prima della firma del contratto d'appalto l'aggiudicatario dovrà versare nella Cassa depositi e prestiti, la definitiva cauzione, corrispondente al 5 % della somma netta d'importo, dopo di che gli sarà restituita la cauzione provvisoria.

Il contratto d'appalto dovrà stipularsi fra otto giorni dall'avvenuta aggiudicazione.

In caso di ritardo o di rifiuto alla stipula del contratto o alla prestazione della cauzione definitiva, l'aggiudicatario resta soggettato alla perdita della cauzione provvisoria a titolo di danni, interessi ed a quella di tutte le spese anticipate per l'aggiudicazione avvenuta, nonchè a tutte le conseguenze di un nuovo esperimento d'asta, senza bisogno di atti che lo mettano in mora.

I lavori dovranno essere iniziati fra quindici giorni dalla data del verbale di consegna ed ultimati infra il termine di mesi sei, con la penale a carico dell'assuntore di L. 100 per ogni giorno di ritardo (art. 9 capitolato generale).

L'aggiudicatario dovrà al momento del contratto presentare un idoneo supplente fidejussore che assume gli obblighi di che sia l'art. 9 del capitolato generale.

I disegni, il capitolato e gli atti relativi sono visibili tanto nella segreteria del Consorzio in Catania, via Etnea n. 352, piano 1°, quanto nella segreteria comunale di Bronte dalle ore 10 alle 12 dei giorni feriali.

Con separati avvisi si procederà alle aste dei lavori di acquedotto delle suddette acque sia nell'interesse del Consorzio sia in quello del comune di Bronte, nei termini ed ai sensi di che nel decreto prefettizio 7 dicembre 1922, n. 35850 e 13 dicembre 1922 n. 35850.

Catania, giugno 1923.

Il presidente del Consorzio
avv. Giuseppe Bruno.

Il segretario del Consorzio
avv. Giovanni Motta Coco.

Il sindaco di Bronte
comm. Vincenzo Pace.

Il segretario di Bronte
V. Morabito.

15127 — A pagamento.

Prefettura di Zara

Avviso d'asta

IL PREFETTO

rende noto che il giorno 20 giugno 1923, negli uffici della R. prefettura, alle ore 11 antimeridiane, innanzi a lui o ad un suo delegato, avrà luogo l'appalto per la provvista e manutenzione degli effetti di casermaggio per i Reali carabinieri dipendenti dal Comando compagnia di Zara, in base alle disposizioni seguenti:

1. L'appalto avrà per oggetto il servizio di fornitura di mobili, degli effetti, degli utensili, dell'illuminazione, della lavatura e spurgo di effetti, della inverniciatura dei mobili, stagnatura di vasi di rame, disinfezione e quanto altro occorre per il casermaggio dei RR. CC.

2. La base d'asta per ogni giornata di presenza di militari e conviventi è determinata in L. 1,15 e la forza media organica è fissata in 160 persone.

Quest'ultimo dato è a titolo informativo ed in nessun caso impegnativo per lo Stato, il quale garantisce solo per un minimo di presenze annuali pari ai tre quinti della forza organica predetta.

3. L'appalto avrà la durata di anni nove, a datare dal 1° luglio 1923.

4. Esso sarà regolato dal capitolato d'appalto approvato con decreto Ministeriale 19 novembre 1909 e successive modifiche ed aggiunte apportatevi e dalle condizioni speciali vigenti per gli analoghi appalti dello Stato, capitolato, condizioni, ed aggiunte, di cui i concorrenti potranno avere conoscenza presso la Regia Prefettura di Zara, in tutti i giorni feriali nelle ore d'officio (dalle 8 alle 14, divisione 1ª).

5. Dopo i primi 5 anni dall'inizio del contratto è applicabile il patto della revidibilità annuale della diaria suddetta nell'interesse dell'Amministrazione.

La revisione dei prezzi sarà devoluta ad un Collegio arbitrale di tre membri di cui uno di nomina dell'Amministrazione, uno del fornitore e il terzo del tribunale civile e penale di Zara, che deciderà inappellabilmente.

6. I concorrenti all'asta dovranno dimostrare la loro idoneità a ben condurre l'impresa ed a tal uopo dovranno produrre preventivamente almeno cinque giorni prima dell'asta alla Prefettura:

a) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi a quella fissata per l'incanto, rilasciato e legalizzato dalle autorità competenti a termini delle vigenti disposizioni;

b) certificato penale anche esso di data non anteriore a tre mesi come sopra;

c) certificato rilasciato da una Camera di commercio o un ufficio pubblico attestante che il concorrente ha mezzi sufficienti a ben condurre l'impresa, certificato anche esso di data recente confermato dalla competente Prefettura.

Esaminati questi documenti, la Prefettura determinerà con giudizio inappellabile quali aspiranti si debbano ritenere idonei per concorrere all'asta, senza che gli esclusi possano avanzare pretese di risarcimenti o aver diritto di conoscere i motivi dell'esclusione.

7. L'incanto seguirà per offerte segrete.

Le offerte dovranno esser estese in carta bollata da L. 2 e portare scritto, a pena di nullità, in cifre e lettere l'indicazione della diaria a cui si intende prendere l'appalto, e la dichiarazione di sottostare alle norme del capitolato e quante altre sono richiamate al n. 4 del presente avviso.

8. I concorrenti dovranno anche dimostrare di avere eseguito presso una qualsiasi tesoreria provinciale dello Stato il deposito della somma di L. 12.088,80 che, terminata l'asta, sarà subito restituita ai non aggiudicatari.

9. Le offerte possono essere presentate in busta chiusa e suggellata a chi presiede l'asta, oppure nei giorni precedenti depositate o inviate per posta, raccomandate in doppia busta di cui la seconda, quella contenente l'offerta, suggellata.

10. L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto quando anche vi sia un solo offerente, purchè sia presentata offerta migliore o almeno uguale alla diaria di L. 1,15.

11. La cauzione definitiva è determinata per l'aggiudicatario nell'importo di cui al n. 8 del presente avviso.

12. Entro otto giorni dall'aggiudicazione il deliberatario dovrà presentarsi a quest'ufficio per la stipulazione del contratto

Le spese d'asta, di contratto e conseguenziali sono a suo carico.

Qualora non si presentasse nel detto termine, incorrerà nella perdita del deposito provvisorio che sarà incamerato a favore dell'Erario, e l'Amministrazione avrà facoltà di provvedere alla sistemazione del servizio nel modo che riterrà più opportuno.

Zara, 25 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
R. Valenti.

15142 — A credito.

PREFETTURA DI SALERNO

Divisione I — Contratti

AVVISO D'ASTA

Si rende noto che il giorno 18 giugno p. v., alle ore 10, in una sala di questa Prefettura, dinanzi all'ill.mo signor prefetto, od a chi per esso, si addiverrà ad un primo esperimento d'asta, per la vendita di

5963 piante di alto fusto di faggio della 1ª sezione del bosco « Montagna », contrada Terraforte del comune di Corleto Monforte.

La vendita si farà giusta gli atti predisposti dalla R. Ispezione forestale di Salerno ed approvati con deliberazione 24 aprile 1921 con successive modifiche, in aumento del prezzo di base di lire 823.294,94.

L'asta sarà tenuta col metodo della candela vergine e secondo le norme stabilite nel regolamento sulla contabilità dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, ed a termini abbreviati a giorni otto.

Ogni offerta in aumento non dovrà essere inferiore a L. 100 e si procederà all'aggiudicazione nel caso in cui all'incanto prendano parte almeno due concorrenti.

La vendita verrà fatta a corpo e non a misura ed in un solo lotto.

Ogni aspirante per essere ammesso dovrà depositare, in numerario od in obbligazioni dello Stato, presso la tesoreria provinciale, a titolo di cauzione provvisoria, il decimo della somma sopraindicata e presentare i seguenti documenti:

1. **Domanda al prefetto su carta da L. 1,20**
2. **Certificato di buona condotta.**
3. **Certificato penale.**
4. **Attestazione d'idoneità rilasciata dall'Ispettorato forestale o dalla Camera di commercio, comprovante che il concorrente è commerciante di legname.**
5. **Certificato d'identità, da presentarsi a richiesta del sottoscritto.**

I documenti di cui ai nn. 2 e 3 devono essere di data non anteriore a 4 mesi.

L'aggiudicatario dovrà, al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro tre giorni dalla medesima presentare il certificato presso la Cassa DD. PP. di una cauzione pari al decimo del prezzo di aggiudica nonchè un fideiussore ed assoggettarsi alle disposizioni del capitolato visibile in questa prefettura (ufficio contratti).

Il pagamento del prezzo dovrà eseguirsi nella misura di due decimi all'atto dell'aggiudicazione ed un decimo per ogni semestre a cominciare dal 30 giugno dell'anno in cui il taglio viene aggiudicato. Termine assegnato pel taglio e sgombro: anni sei.

Tutte le spese d'asta, contratto, martellata, stima **consegna e collaudo sono a carico dell'acquirente il quale verserà, la somma** necessaria salvo, **occorrendo, deposito suppletivo in conto corrente della Prefettura.**

Tanto il verbale di aggiudica quanto il contratto che ne consegue saranno impegnativi per l'aggiudicatario all'atto della loro sottoscrizione.

Qualora l'aggiudicatario venga meno al pagamento del prezzo di aggiudica entro i termini fissati dal capitolato e dal presente avviso oppure non provveda per la prestazione della cauzione definitiva e per la nomina di garante idoneo, sarà senza bisogno di speciale diffida, dichiarato decaduto dallo appalto con la perdita del deposito provvisorio e ciò senza pregiudizio degli altri provvedimenti per il rinnovamento dell'incanto in suo danno.

Il presidente dell'asta si riserva piena facoltà di escludere chiunque dei concorrenti, senz'essere tenuto a dichiararne i motivi.

Salerno, 31 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Alberto Arcamone.

15141 — A credito.

Corpo Reale del Genio civile

PROVINCIA DI TORINO

Ufficio di Torino

L'ingegnere capo del Genio civile di Torino;

Visto l'art. 9 del decreto Reale 9 ottobre 1919, n. 2161, sulle derivazioni di acque pubbliche;

RENDE NOTO

che in data 4 luglio 1921 è stata presentata dalla ditta commendatore G. B. Bertoldo e Pietro Moretto una domanda in data 4 luglio 1921 per derivazione d'acqua avente le seguenti caratteristiche:

Presa: in sponda sinistra della roggia di Favria derivata dal torrente Orco nel territorio di Salassa;

Restituzione: in sponda sinistra della roggia suddetta nel territorio di Salassa;

Volume: massimo d'acqua derivando, moduli 6;

Uso della derivazione: produzione di forza motrice.

Analogo avviso sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Torino, 5 giugno 1923.

L'ingegnere capo
Barattelli.

15118 — A pagamento.

R. UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BELLUNO

Avviso

La Ditta Coden Angelo fu Giovanni con istanza 21 maggio 1923 ha chiesto di derivare dal torrente Funesia nella località Mulini moduli 1,70 a scopo industriale con presa e restituzione nel comune di Chies d'Alpago.

Belluno, 1° giugno 1923.

A. Praloran.

15116 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

SUNTO

Su istanza di Caviglia Angela di Natale, residente in Torino, corso Vercelli, n. 101, ammessa al beneficio dei poveri con decreto della Commissione in data 7 febbraio 1923, il tribunale civile e penale di Torino con suo provvedimento 28 marzo 1923, ordinò che sieno assunte informazioni sulla presunta assenza di Caviglia Natale del fu Giovanni, padre dell'instante, già residente in Torino, via Bogino, n. 9.

Torino, 16 aprile 1923.

Il cancelliere.

13840 — A credito — Art. 29929 C.

(2ª pubblicazione).

Regio tribunale civile e penale di Tortona

Estratto di decreto per dichiarazione di assenza.

Il tribunale civile e penale di Tortona, con decreto in data 1° marzo 1923, provvedendo sulla domanda dei signori: Ventura Giuseppina fu Carlo, maritata ad Arzani Francesco, Arzani Carlo di Francesco, Arzani Maria di Francesco, maritata a Casasco Giovanni, Arzani Alberto di Francesco, perchè sia dichiarata la assenza del rispettivo marito e padre Arzani Francesco fu Giovanni, già residente a Castelnuovo Scrivia, presunto assente da oltre tre anni, ordinò, prima ed avanti ogni cosa, sommarie giurate informazioni, sulla verità dell'esposto nel ricorso, da assumersi da quattro dei più prossimi parenti od amici della famiglia del medesimo, delegando per ricevere tali sommarie informazioni, il signor pretore del mandamento di Castelnuovo Scrivia.

Tortona, 5 maggio 1923.

avv. Ghizzini Giovanni.

13804 — A pagamento.

(2ª pubblicazione).

Estratto di procedimento (art. 23 Cod. civ.)

Su ricorso della signora Grazio Carolina, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto 3 novembre 1922, n. 22, della Commissione di Verona, diretto ad ottenere la dichiarazione di assenza a tutti gli effetti di legge del proprio marito Turri Antonio fu Marco, il cui ultimo dom.lio fu Cologna Veneta, il tribunale civ. e pen di Verona, con decreto 30 marzo 1922, numero 203, ha ordinato a sensi del su intestato articolo, che siano assunte le informazioni del caso a mezzo del sig. pretore di Cologna Veneta.

Verona, maggio 1923.

Il patrocinatore ufficioso avv. Della Cella Serafino.

13841 — A credito - Art. 9123 C.

(2ª pubblicazione).

Decreto 18 febbraio 1921 della Commissione del gratuito patrocinio presso il tribunale di Voghera.

Estratto di sentenza a' sensi dell'art. 25, Cod. civ. con sentenza 24 giugno 1922, il tribunale civile e penale di Voghera, su istanza di Montagna Maria fu Carlo, residente in Santa Giuletta, ha dichiarato l'assenza di Sampellegrini Giuseppe fu Andrea, ultimamente residente in Santa Giuletta e marito della istante.

Voghera, 3 maggio 1923.

avv. Eugenio Arbasino.

13753 — A cred. - Art. 18[22 XXV C.

(1ª pubblicazione).

Il R. tribunale civile e penale di Mantova

Riunito in Camera di Consiglio, letto il ricorso a firma dell'avv Tamassia, per far dichiarare l'assenza della signora Dalledonne Clelia ved. Piurella, di Roncoferraro (Mantova) che ha emigrato in America fin dall'agosto 1887 senza che se ne abbia notizie;

Visti gli articoli 20 e 22 Codice civile e 793 e 794 C. P. C.;

Ordina

che sieno assunte informazioni a sensi dell'art. 23 Codice civile e per gli effetti del successivo art. 24.

avv. Guerrino Tamassia.

14905 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

ESTRATTO DI SENTENZA ai sensi dell'art. 25 Codice civile

Il tribunale di Pontremoli con sentenza in data 2 maggio 1923, registrata il 18 maggio al n. 145, vol. 34, provvedendo su domanda di Armanini Felice, Valentino, Albina, Maria e Luigia fu Luigi, residenti tutti a Pracchiola, di Pontremoli, meno la Luigia residente a Irola di Villafranca Lunigiana, ha dichiarata l'assenza di Armanini Pacifico fu Luigi.

Pontremoli, 21 maggio 1923.

avv. Ernesto Buttini.

14935 — A pagamento.

Sunto d'istanza per cambiamento di cognome

Del Popolo Giuseppe fu Francesco, di anni 45, nato in Castiglione Sicilia, dove è domiciliato e residente, ha fatto istanza a S. E. il Ministro guardasigilli per la Giustizia e gli affari di culto, per essere autorizzato a cambiare il cognome « Del Popolo » in quello di « Ferrara ».

Il Ministro guardasigilli con decreto del 29 novembre 1922 ha autorizzato il detto Del Popolo Giuseppe, nato e residente come sopra, a fare le pubblicazioni della domanda anzidetta ai sensi dell'art. 121 R decreto 15 novembre 1865, n. 1602.

S'invita pertanto chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni ai sensi e nei termini di legge.

Del Popolo Giuseppe fu Franc.

14947 — A pagamento.

AVVISO

Il cancelliere della Corte di appello di Catanzaro rende noto che la suddetta Corte con decreto 22 maggio 1923 fece luogo alla adozione fatta da Rossi Gerardo Francesco Rocco fu Cesare e fu Tarantino Giovanna nato in Catanzaro il 1° gennaio 1860 in favore della signorina Ciccione Caterina Maria fu Domenico e di Maria Paane, nata in Gagliano addì 27 giugno 1899, con atto 5 aprile 1923.

Si rilascia a richiesta dell'avvocato Paolo Squillace per la inserzione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Catanzaro, 4 giugno 1923.

Il cancelliere C. Diaco.

15071 — A pagamento.

DECRETO

La Corte d'appello di Venezia, sez. 1ª, riunita in Camera di consiglio, composta degli ill.mi signori:

gr. uff. Angelo Fusinato primo presidente
cav. Fulvio Stiffoni consigliere
cav. Amedeo Padoa, id.
cav. Gio. Batta Graziani, id.
cav. Girolamo Vianello, id.

Letto il contro esteso ricorso ed esaminati gli allegati, ed assunte le opportune informazioni;

Visto il parere del sig. procuratore generale del Re;

Visti gli articoli 214 e seguenti Codice civile,

Dichiara

Farsi luogo alla adozione di:

1. De Mattia Margherita di Marco e di Giomo Maria, maggiorenne.
2. De Mattia Davide di Marco e di Giomo Maria di anni 18 compiuti, fratello e sorella, nati e dom. a Treviso da parte dell'ing. Davide Bonfni fu Barnaba, celibe di Treviso, come da atto in data 13 gennaio 1923 redatto davanti a S. E. il P. presidente di questa Corte; ordinandosi che il presente decreto venga affisso all'albo municipale del comune di Treviso ed inserito nel giornale degli annunzi giudiziari per la provincia di Treviso e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Venezia, 16 febbraio 1923.

Il primo presidente Fusinato.

Il cancelliere Turcato.

Registrato a Venezia il 17 febbraio 1923, atti giud. n. 1533 vol. 138. Esatte L. 424.25.

Il ricevitore Miotti.

14978 — A pagamento.

R. CORTE D'APPELLO di Bologna

Si rende noto che con atto ricevuto al 18 maggio 1923 da S. E. il Primo presidente di questa Corte d'appello, omologato con deliberazione della Corte medesima in data 1° giugno corrente, Santarelli Domenico fu Giuseppe e di Lucchi Clarice, nato a Cervia il 18 settembre 1870, ivi residente, coniugato senza prole con Costantini Giulia, birocciaio, ha adottato per figlio ad ogni effetto di legge Orosini Ambrogio, d'ignoti, nato a Cesena il 1° dicembre 1903, domiciliato a Cervia, ora militare nel 74° regg. fanteria, di stanza a Pola.

Bologna, 4 giugno 1923.

avv. Umberto Turchi pro. uff.

15011 — A credito - Art. 4407[7 C.

ADOZIONE

Con decreto 23 maggio 1923 la Corte di appello di Torino ha fatto luogo all'adozione di Marchesino Adriana di Edoardo e di Viappiani Verina, nata a Spezia il 25 aprile 1902, residente a Pallanza, da parte di Siano Alberto fu Raimondo e fu Giuseppina Esposito, nato a Salerno, il 29 aprile 1871, residente a Pallanza.

Torino, 4 giugno 1923.

Avv. L. Corrado procuratore.

15023 — A pagamento.

ADOZIONE

La Corte di appello di Lucca con decreto 28 maggio 1923, pronunziò farsi luogo alla adozione del sacerdote Domenico Dinucci fu Frediano, nato in Corsagna (comune di Borgo a Mozzano), domiciliato e residente in Lucca, da parte della signora Maria Brigida Dinucci fu Domenico, nata essa pure in Corsagna e domiciliata e residente in Lucca.

Lucca, 4 giugno 1923.

Il procuratore legale avv. Umberto Tegbini.

15072 — A pagamento.

AVVISO

Rendesi noto che si procederà all'appalto per la continuazione della costruzione di una chiesa in Randazzo, sobborgo S. Antonio, giusta le condizioni contenute nel capitolato del 2 febbraio 1917, ing. La Piana, e giusto quanto si legge nel relativo avviso d'asta, perizia ed atti relativi.

L'asta sarà tenuta il 27 corrente giugno, alle ore 9, nella casa della Commissione di quest'Opera De Quatris, col sistema del doppio incanto e della candela vergine.

Il capitolato, l'avviso, la perizia e quant'altro si riferisce alla pratica, è visibile tutti i giorni meno i festivi nella segreteria di detta Opera De Quatris

Randazzo, 2 giugno 1923.

Il presidente arciprete Francesco Germanà parroco.

15085 — A pagamento.

Tumino Raffaele, gerente — *Dario Perozzi*, direttore — Tipografia delle Mantellate.